

## REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 9 FEBBRAIO 1998

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 6

## S O M M A R I O

## A) PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

- D.C.R. II DICEMBRE 1997 - N. VI/758 [3.5.0]  
**Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale, stagione 1997/98, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale** . . . . . 282

## C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29799 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Alzano Lombardo (BG) fg. 5 mapp. n. 446/A, dall'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripetitore radio con annesso fabbricato servizi da parte dell'Enel - servizio trasmissioni - Milano** . . . . . 286

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29800 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 74 mapp. n. 133, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in località «Lott» da parte del sig. Sassella Protasio** . . . . . 286

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29804 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fg. 20 mapp. 280, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita** . . . . . 287

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29806 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO) fg. 20 mapp. n. 3-4-8-9 fg. 21 mapp. n. 205-206-209-211-212-213-214-215-291-307-308-309-306 fg. 22 mapp. n. 1-3-41, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco da parte della comunità montana Alta Valtellina** . . . . . 287

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29809 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fg. 16 mapp. n. 91, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale, costituito da stalla interrata con soprastante fienile da parte del sig. Sem Ivo** . . . . . 288

- D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29810 [5.1.3]  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 73, mapp. nn. 218-433,434, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortirolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro» da parte del comune** . . . . . 288

D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29812	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO), fig. 19 mapp. n. 148, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul monte Lecia in frazione Piatta da parte del sig. Bertolina Bruno . . . . .		289
D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29814	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO) di circa m. 200 identificati tra il terrento distinto al fig. 15, mapp. n. 84 e 37 e di circa m. 800 identificati tra il terreno distinto al fig. 11, mapp. 462 e 231, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane da parte del comune . . . . .		290
D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29816	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10 mapp. n. 446-447-448-449-451, fig. 14 mapp. n. 76-79-64-250-61-55-56-54-53-52-6-7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzini» da parte del sig. Cecini Dino . . . . .		290
D.G.R. 18 LUGLIO 1997 - N. 6/30041	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fig. 6 mapp. n. 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco da parte della società Foraschetto s.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti . . . . .		291
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30417	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO), fig. 11 mapp. n. 115-236-124-263-267-127-128-300-131-145-316-130-66-148-150, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv in località Prato Valentino da parte dell'Enel . . . . .		292
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30418	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fig. 43 mapp. n. 256-557-692-693-694-536-417-503-432-434-563-565-464-465-466-469-470-472-473-474-476-477-684-478-640-666-107-110, fig. 44, mapp. n. 308-270-280, fig. 45, mapp. n. 140-226-525-225-224-223-359-311, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 0.4 e 23 Kv in località Madonna di Pompei da parte dell'Enel . . . . .		292
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30419	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO), fig. 2, mapp. n. 7-8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale . . . . .		293
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30420	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Vervio (SO), fig. 15 mapp. n. 552-548-672-630-631-561-565-499-574-504-664-588-589-583-509-591-592, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv da parte dell'Enel . . . . .		293
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30422	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO), fig. 7 mapp. n. 415-414-24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione linea elettrica a 0,4 Kv in cavo aereo in località Prasomaso da parte dell'Enel . . . . .		294
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30423	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fig. 41 mapp. n. 179, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della soc. Cima Rosa s.r.l. . . . .		295
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30424	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 61 mapp. n. 264, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di contenimento in pietrame in località Ciuch di Val Lia da parte della sig.ra Erba Valeria . . . . .		295
D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30425	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO), fig. 2, mapp. n. 7-8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costruzione pista forestale cigolosa - 1° lotto e 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale . . . . .		296
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30663	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 54, mapp. n. 64, fig. 59, mapp. 20, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv in località Stableglio-San Carlo da parte dell'Enel . . . . .		296

D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30665	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO), fig. 1, mapp. n. 90-88-2, fig. 2, mapp. n. 1-2-3-4-5-6-7, fig. 3, mapp. n. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-27-28-29-36, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «Dei Cervi» e «Adler» sul versante Oga-S. Colombano da parte della soc. Sib s.p.a. . . . .		297
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30666	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fig. 1 mapp. n. 143, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove aperture e modifiche interne al fabbricato in località «Presacce» da parte dei sigg. Calende Luciano e Maffi Roberta . . . . .		298
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30667	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10 mapp. n. 507-508-509-510-511, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di allargamento strada esistente in località Piazzi da parte del sig. Rossi Alberto ed altri . . . . .		298
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30668	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO), fig. 7, mapp. n. 26-34-36-80-81-83-82-79-84-451, fig. 2, mapp. 24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linee elettriche interrante in località Prati dei Gaggi da parte dell'Enel . . . . .		299
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30671	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fig. 26, mapp. n. 156-155-176-157-136 interessati parzialmente, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale della strada rurale di «Pedruna» da parte della sig.ra Caspani Maria . . . . .		299
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30672	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fig. 7 per la sola parte interessata all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di escavazione di materiale inerte da effettuarsi nel torrente Valle Piana da parte del comune . . . . .		300
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30673	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 69 mapp. n. 81, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo ingresso e apertura su immobile esistente in località «Permoglia» da parte della sig.ra Morcelli Annalisa . . . . .		301
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30674	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fig. 44 mapp. n. 255, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale con annessa abitazione in via Presot fraz. Trepalle da parte del sig. Cantoni Matteo . . . . .		301
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30675	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO), fig. 70 mapp. n. 130, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio in località Trivigno da parte dell'Enel . . . . .		302
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30676	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO), fig. 69, mapp. n. 330 per la sola area interessata dai lavori in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola di sosta da parte della sig.ra Tognolini Nadia Margherita . . . . .		302
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30677	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO), fig. 8 mapp. n. 181-182-183-184 per la sola parte interessata all'esecuzione delle opere in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione baita e formazione strada di accesso da parte del sig. Lapsus Roberto . . . . .		303
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30680	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Bormio (SO), fig. 19, mapp. n. 56-57-58-60 e Valdisotto, fig. 19, mapp. 88, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione sciovia «Ciuk-Praimont» con nuova sciovia più corta sul medesimo tracciato, denominata «Rocca Est» da parte della società S.I.B. di Bormio . . . . .		304
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30681	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 54 mapp. n. 27/1-27/2-162/163 per la sola parte interessata dai lavori in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Gembrè da parte del sig. Trabucchi Antonio . . . . .		304

D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30682	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fig. 32 mapp. n. 378-379, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un drenaggio nel lato Nord-Ovest del fabbricato esistente in località «Pier» da parte del sig. Besseghini Giacomo. . . . .		305
D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30683	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO), fig. 17 mapp. n. 5, fig. 12, mapp. n. 40 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cava di serpentino da parte della ditta Serpentino e Graniti s.r.l. . . . .		305
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31031	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Caspoggio (SO), fig. 10 mapp. n. 34 in parte, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato adibito a locale ristoro da parte della sig.ra Pegorari Patrizia. . . . .		306
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31032	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Caspoggio (SO), fig. 8, mapp. n. 585, fig. 9, mapp. n. 381-455, fig. 10, mapp. n. 1-30-34 parzialmente interessati, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento impianto di innervamento programmato delle piste di discesa «Avanzi-Motta» e suo prolungamento fino alla stazione di Valle della seggiovia biposto «Caspoggio-S. Antonio» completamente interrato da parte della soc. Caspoggio 3000 s.r.l. . . . .		306
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31033	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fig. 28, mapp. n. 102-110-111-112-113-114-115-116-119-122, parzialmente interessati, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento sentiero esistente e allacciamento rete idrica nucleo rurale Porf di Sotto da parte del sig. Caspani Bortolo. . . . .		307
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31034	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO), fig. 8, mapp. n. 10 e 16 in parte, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento fabbricato adibito a rifugio alpino in località Alpeggio Musella da parte del sig. Dell'Avo Lorenzo . . . . .		308
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31035	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Fuipiano Imagna (BG), mapp. n. 829-965-988-989-239-956/B-957-830-958/A-1382-973-1271, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale da parte della comunità montana Valle Imagna . . . . .		308
D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31036	[5.1.3]	
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10 mapp. n. 743-451, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione fabbricato esistente in località Piazzi da parte del sig. Cecini Dino . . . . .		309
D.G.R. 24 OTTOBRE 1997 - N. 6/31815	[2.2.1]	
Corridoio multimodale Tirreno-Brennero - Adesione allo schema di accordo di programma per la costituzione di un comitato istituzionale . . . . .		310
D.G.R. 5 DICEMBRE 1997 - N. 6/32904	[2.1.0]	
Rettifica di talune riassegnazioni di impegni residui perenti ex art. 71 l.r. 34/78 erroneamente effettuate con la d.g.r. n. 31081 del 17 ottobre 1997 . . . . .		313
D.G.R. 19 DICEMBRE 1997 - N. 6/33333	[3.6.0]	
Approvazione dell'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia per l'anno 1997 - l.r. n. 2/94 . . . . .		313
D.G.R. 23 DICEMBRE 1997 - N. 6/33813	[4.7.2]	
Piano di riparto dei contributi assegnati ad Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private per interventi diretti della Giunta regionale «a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie», per l'anno 1997-1998. (Art. 2 L.r. 4 luglio 1988, n. 38) . . . . .		315
D.G.R. 23 DICEMBRE 1997 - N. 6/33860	[4.7.2]	
Concessione di sovvenzioni alle associazioni, enti ed istituzioni ai sensi dell'art. 8 della l.r. 4 luglio 1988, n. 38 «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie». (A seguito di parere della Commissione consiliare) . . . . .		319

#### D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COM.R. N. 06/01-SE.O. 1998	[5.1.2]	
Direzione generale Formazione e Lavoro Servizio Istruzione - Circolare n. 2 del 7 gennaio 1998 - Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore - L.r. 70/80 art. 3 ex l.r. 40/74 titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 1998 . . . . .		322

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

4.7.2 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro / Movimenti migratori

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

CIRC.R. N. 06/02-SE.O. 1998	[5.3.5]	
<b>Circolare n. 4 del 26 gennaio 1998 - Circolare della Direzione Tutela Ambientale: direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi . . .</b>		<b>344</b>
<b>E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI</b>		
D.D.G. 3 DICEMBRE 1997 - N. 68914	[5.2.0]	
<b>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Mantova - Classificazione a SP n. 80 «Roncoferraro-Ostiglia» della nuova variante in località Castel Trivellino in comune di Ostiglia (MN) e conseguente declassificazione a strada comunale del tratto dismesso . . . . .</b>		<b>332</b>
D.D.G. II DICEMBRE 1997 - N. 69648	[5.2.0]	
<b>Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Oneta (BG) - Declassificazione del tratto di strada comunale in località Tezzolo . . . . .</b>		<b>332</b>
D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50318	[5.1.3]	
<b>Enel s.p.a. - Direzione distribuzione Lombardia - Zona di Varese - Linea elettrica a 15 Kv nei comuni di Malnate, Cantello e Varese (VA) - Occupazione temporanea d'urgenza . . . . .</b>		<b>332</b>
D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50319	[5.1.3]	
<b>ENEL s.p.a. - Direzione distribuzione Lombardia - Ingegneria - Milano - Cabina primaria di Malnate e relativi tratti di elettrodotto a 132 Kv in Malnate (VA) - Occupazione temporanea d'urgenza . . . . .</b>		<b>334</b>
D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50343	[4.6.4]	
<b>Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione - Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - XXV elenco . . . . .</b>		<b>335</b>
D.D.G. 17 DICEMBRE 1997 - N. 70059	[4.4.0]	
<b>Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35, art. 9 - Concessione dei contributi regionali a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi. . . . .</b>		<b>336</b>
D.D.G. 18 DICEMBRE 1997 - N. 70270	[4.4.0]	
<b>Concessione di contributi in conto capitale alle piccole imprese che realizzano progetti di innovazione - Art. 5 legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 - 1997: trentaduesimo provvedimento . . . . .</b>		<b>340</b>
D.D.G. 19 DICEMBRE 1997 - N. 70409	[4.4.0]	
<b>Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. b-c, art. 5) - Approvazione del programma annuale 1997 e concessione dei contributi regionali per l'attuazione degli interventi ammessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 35/96 . . . . .</b>		<b>341</b>
D.D.G. 7 GENNAIO 1998 - N. 36	[5.3.5]	
<b>Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi . . . . .</b>		<b>344</b>

## A) PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

[BUR1998011]

[3.5.0]

D.C.R. II DICEMBRE 1997 - N. VI/758

### Piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale, stagione 1997/98, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale»

Presidenza della vice presidente Adamo

Omissis

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 8 novembre 1977, n. 58 «Interventi della regione Lombardia in campo teatrale»;

Premesso che, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della succitata l.r. n. 58/77, il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale;

Viste le domande di contributo e i programmi presentati dai soggetti indicati dall'art. 3 della sopracitata l.r. 58/77;

Dato atto che la consulta regionale per i problemi del teatro di prosa si è già espressa in data 25 luglio 1997;

Valutato positivamente il piano di riparto dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale per la stagione 1997/98 (allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), piano che è stato predisposto in attuazione dei «criteri e obiettivi» specifici approvati da questo Consiglio con deliberazione n. VI/333 del 10 luglio 1996;

Visto il bilancio per l'esercizio finanziario 1997 approvato con l.r. 4 marzo 1997, n. 6 e il successivo assestamento approvato con l.r. 8 settembre 1997, n. 35;

Richiamati gli artt. 3, 4, 5 e 6 della l.r. 58/77;

Dato atto che le condizioni previste dal d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni, saranno verificate prima dell'emissione dell'atto finale del procedimento amministrativo;

Vista la deliberazione della giunta regionale relativa alla proposta di piano regionale di intervento per la stagione 1997/98 n. 6/31663 del 17 ottobre 1997;

Sentita la relazione della VII commissione consiliare «Cultura - Informazione e formazione professionale - Commercio - Turismo e tempo libero»;

Delibera

1. di approvare il piano di riparto dei contributi per le attività teatrali (stagione 1997/98), predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della l.r. 8 novembre 1977, n. 58, così come formulato nell'allegato «A», che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di impegnare a favore dei beneficiari di cui all'allegato «A», le quote a fianco di ciascuno indicate per una spesa complessiva di L. 2.300.000.000 (due miliardi trecento milioni) e di imputare il relativo onere al cap. 2.4.3.1/441 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 che presenta la necessaria disponibilità come risulta dall'allegato referto del servizio ragioneria;

3. di provvedere alla liquidazione ed erogazione dei contributi, a favore dei beneficiari di cui al precedente punto 1), per la somma di L. 2.300.000.000, secondo le modalità previste dal 4° e 5° comma del succitato art. 6.

Il vice presidente: Marilena Adamo

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Corrado Tomassini

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

— • —

ALLEGATO «A»

## FESTIVALS E PRODUZIONE

Capitolo di bilancio 2.4.3.1/441

Anno 1997 - Stanziamento L. 1.127.000.000 - Territorio codice: Diversi

<i>Destinatario codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo assegnato</i>
1) 095138.6	Accademia delle Forme Sceniche - Bergamo	Festival	10.000.000
2) 059981.3	Associazione Teatrale Pielle - Milano	Festival	10.000.000
3) 024349.8	Centro Servizi per lo Spettacolo - Milano	Festival	25.000.000
4) 010529.7	Comune di Colle Brianza - Colle Brianza	Festival	10.000.000
5) 011034.2	Comune di Milano - Civica Scuola d'Arte Drammatica P. Grassi - Milano	Festival	95.000.000
6) 053197.8	Milano Oltre - Milano	Festival	70.000.000
7) 023381.0	Compagnia Stabile Teatro Filodrammatici - Milano	Produzione a carattere permanente - Impresa teatrale di prosa	37.000.000
8) 076014.9	Pandemonium Teatro - Bergamo	Produzione a carattere permanente - Teatro ragazzi	35.000.000
9) 024246.1	Quellidigrock - Milano	Produzione a carattere permanente - Teatro ragazzi	35.000.000
10) 030017.2	Teatro all'Improvviso - Mantova	Produzione a carattere permanente - Teatro ragazzi	30.000.000
11) 101899.2	Teatro Carcano - Milano	Produzione a carattere permanente - Produzione ed esercizio	30.000.000
12) 002445.1	Teatro Città Murata - Como	Produzione a carattere permanente	20.000.000
13) 024541.9	Teatro de' Gli Incamminati - Milano	Produzione a carattere permanente - Impresa teatrale di prosa	50.000.000
14) 023386.9	Teatro del Sole - Milano	Produzione a carattere permanente - Teatro ragazzi	30.000.000
15) 129412.4	Teatro La Ribalta - Merate	Produzione a carattere permanente	20.000.000
16) 024253.5	Teatro Out Off - Milano	Produzione a carattere permanente - Ricerca	45.000.000

<i>Destinatario codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo assegnato</i>
17) 021009.4	Teatro Tascabile di Bergamo - Bergamo	Produzione a carattere permanente - Ricerca	15.000.000
18) 024727.3	Biemmebi - Milano	Produzione di interesse regionale - Impresa teatrale di prosa	5.000.000
19) 103625.8	Centro Culturale Teatro Camuno - Breno	Produzione di interesse regionale - Teatro di prosa	5.000.000
20) 097799.2	Compagnia Teatrale Erbamil - Bergamo	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	10.000.000
21) 108574.3	Grupporiani - Milano	Produzione di interesse regionale - Marionette della tradizione	15.000.000
22) 121604.7	Instabile Quick - Ferno	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	5.000.000
23) 108575.7	La Baracca di Monza - Monza	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	5.000.000
24) 098655.0	Piccolo Parallelo Porto Atlantide - Pumenengo	Produzione di interesse regionale - Teatro di ricerca	10.000.000
25) 076015.2	Sezione Aurea - Bergamo	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	15.000.000
26) 121605.0	Teatro dei Burattini di Como - Como (Civiglio)	Produzione di interesse regionale - Teatro di figura	5.000.000
27) 121614.1	Teatro dei Burattini di Varese - Cazzago Brabbia	Produzione di interesse regionale - Teatro di figura	5.000.000
28) 023389.9	Teatro di Gianni e Cosetta Colla - Milano	Produzione di interesse regionale - Teatro di figura	15.000.000
29) 086239.4	Teatro Invito - Lecco	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	15.000.000
30) 028354.9	Teatro Laboratorio - Brescia - loc. Buffalora	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	15.000.000
31) 095140.1	Teatro Laboratorio Mangiafuoco - Milano	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	15.000.000
32) 000006.2	Teatro Prova - Bergamo	Produzione di interesse regionale - Teatro ragazzi	15.000.000
33) 108573.9	Teatro Stabile di via Erbe - Milano	Produzione di interesse regionale - Teatro di prosa	10.000.000
34) 042890.7	Amici del Teatro e dello Spettacolo per Ragazzi - Milano	Realtà stabili - Contributi istituzionali	60.000.000
35) 021010.6	C.R.T. - Centro Ricerca per il Teatro - Milano	Realtà stabili - Centro di ricerca	65.000.000
36) 101898.9	Teatridithalia - Elfo Portaromana Associati - Coop. Teatro dell'Elfo a r.l. Milano	Realtà stabili - Contributi istituzionali	100.000.000
37) 023380.7	Teatro del Buratto - Milano	Realtà stabili - Contributi istituzionali	60.000.000
38) 024137.5	Teatro Franco Parenti - Milano	Realtà stabili - Contributi istituzionali	75.000.000
39) 095139.9	Teatro Litta s.c.r.l. - Teatro degli Uguali - Milano	Realtà stabili - Centro di ricerca	35.000.000

**ANTEPRIME «SEGNALI» PROGETTO LOMBARDIA SPETTACOLO RAGAZZI - TEATRO E MUSICA**

Capitolo di bilancio 2.4.3.1/441

Anno 1997 - Stanziamento L. 475.000.000 - Territorio codice: Diversi

<i>Destinatario codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo assegnato</i>
1) 042890.7	Amici del Teatro e dello Spettacolo per Ragazzi - Milano	Anteprime «Segnali» - Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	80.000.000
2) 023380.7	Teatro del Buratto - Milano	Anteprime «Segnali» - Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	80.000.000
3) 011601.0	Provincia di Bergamo - Bergamo	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	45.000.000
4) 011602.4	Provincia di Brescia - Brescia	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	20.000.000
5) 011603.8	Provincia di Como - Como	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	30.000.000
6) 113958.6	Provincia di Lecco - Lecco	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	20.000.000
7) 114451.9	Provincia di Lodi - Lodi	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	15.000.000
8) 011605.5	Provincia di Mantova - Mantova	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	25.000.000
9) 011606.9	Provincia di Milano - Milano	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	50.000.000
10) 011607.2	Provincia di Pavia - Pavia	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	45.000.000
11) 011608.6	Provincia di Sondrio - Sondrio	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	40.000.000
12) 011609.9	Provincia di Varese - Varese	Progetto Lombardia - Spettacolo ragazzi - Teatro e musica	25.000.000

**PROGETTO «ALTRI PERCORSI»**

Capitolo di bilancio 2.4.3.1/441

Anno 1997 - Stanziamento L. 698.000.000 - Territorio codice: Diversi

<i>Destinatario codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo assegnato</i>
1) 010025.5	Comune di Bergamo - Bergamo	Progetto «Altri percorsi»	40.000.000
2) 010148.0	Comune di Nembro - Nembro	Progetto «Altri percorsi»	10.000.000
3) 010173.6	Comune di Ponteranica - Ponteranica	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
4)	Comune di Treviglio - Treviglio	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
5) 010226.9	Comune di Urgnano - Urgnano	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
6) 010279.3	Comune di Brescia - Brescia	Progetto «Altri percorsi»	40.000.000
7)	Comune di Manerbio - Manerbio	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
8) 013605.8	Comunità Montana della Valle Trompia - Gardone Val Trompia	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
9) 013606.1	Comunità Montana Valle Sabbia - Nozza Di Vestone	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
10) 010531.2	Comune di Como - Como	Progetto «Altri percorsi»	30.000.000
11)	Comune di Lanzo d'Intelvi - Lanzo d'Intelvi	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
12) 010719.3	Comune di Casalbuttano ed Uniti - Casalbuttano	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
13) 010724.9	Comune di Casalmaggiore - Casalmaggiore	Progetto «Altri percorsi»	24.000.000
14) 010739.2	Comune di Cremona - Cremona	Progetto «Altri percorsi»	40.000.000
15) 010789.5	Comune di Romanengo - Romanengo	Progetto «Altri percorsi»	30.000.000
16) 010801.5	Comune di Soresina - Soresina	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
17) 010580.1	Comune di Lecco - Lecco	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
18) 010628.9	Comune di Osnago - Osnago	Progetto «Altri percorsi»	21.000.000
19) 011014.3	Comune di Lodi - Lodi	Progetto «Altri percorsi»	25.000.000



<i>Destinatario codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo assegnato</i>
20) 046814.0	A.G.I.S. - Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Milano	Progetto «Altri percorsi»	45.000.000
21) 010920.6	Comune di Bresso - Bresso	Progetto «Altri percorsi»	10.000.000
22) 011037.3	Comune di Monza - Monza	Progetto «Altri percorsi»	15.000.000
23) 010820.0	Comune di Asola - Asola	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
24) 010835.3	Comune di Castiglione delle Stiviere - Castiglione delle Stiviere	Progetto «Altri percorsi»	18.000.000
25) 010848.9	Comune di Mantova - Mantova	Progetto «Altri percorsi»	28.000.000
26) 010857.9	Comune di Pegognaga - Pegognaga	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
27)	Comune di Godiasco - Godiasco	Progetto «Altri percorsi»	5.000.000
28) 011247.9	Comune di Pavia - Pavia	Progetto «Altri percorsi»	40.000.000
29) 011314.9	Comune di Vigevano - Vigevano	Progetto «Altri percorsi»	15.000.000
30) 011388.6	Comune di Sondrio - Sondrio	Progetto «Altri percorsi»	21.000.000
31) 011393.2	Comune di Tirano - Tirano	Progetto «Altri percorsi»	10.000.000
32) 011475.6	Comune di Gallarate - Gallarate	Progetto «Altri percorsi»	20.000.000
33) 011490.7	Comune di Jerago con Orago - Jerago con Orago	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
34)	Comune di Luino - Luino	Progetto «Altri percorsi»	7.000.000
35) 011525.9	Comune di Saronno - Saronno	Progetto «Altri percorsi»	10.000.000
36) 011539.8	Comune di Varese - Varese	Progetto «Altri percorsi»	25.000.000

## C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR1998012]

[5.1.3]

D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29799

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Alzano Lombardo (BG) fg. 5 mapp. n. 446/A, dall'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripetitore radio con annesso fabbricato servizi da parte dell'Enel - servizio trasmissioni - Milano**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 7 giugno 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel - servizio trasmissioni - Milano di richiesta di autorizzazione in aree vincolate ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di ripetitore radio con annesso fabbricato servizi;

- che come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Alzano Lombardo (BG), fg. 5, mapp. 446/A dall'ambito territoriale n. 13 Valle del Serio, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripetitore radio con annesso fabbricato servizi da parte dell'Enel - servizio trasmissioni - Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al

precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 13, Valle del Serio individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998013]

[5.1.3]

D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29800

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 74 mapp. n. 133, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in località «Lott» da parte del sig. Sassella Protasio**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Sassella Protasio per la realizzazione di piano di recupero fabbricato rurale in località «Lott»;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a

controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO), fg. 74 mapp. n. 153, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione piano di recupero fabbricato rurale in località «Lott» da parte del sig. Sassella Protasio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998014]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29804**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fg. 20 mapp. 280, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato agricolo da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 18 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita per la realizzazione di fabbricato agricolo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente

ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO), fg. 20 mapp. 280, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione fabbricato agricolo da parte della sig.ra Cusini Giuseppina Margherita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998015]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29806**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO) fg. 20 mapp. n. 3-4-8-9 fg. 21 mapp. n. 205-206-209-211-212-213-214-215-291-307-308-309-306 fg. 22 mapp. n. 1-3-41, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco da parte della comunità montana Alta Valtellina**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale

n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 11 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della comunità montana Alta Valtellina per la realizzazione di strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (SO) fg. 20 mapp. n. 3-4-8-9 fg. 21 mapp. n. 205-206-209-211-212-213-214-215-291-307-308-309-306 fg. 22 mapp. n. 1-3-41, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada forestale Massaniga-Suena-Le Prese-Maggionaro-Cerdecco da parte della comunità montana Alta Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998016]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29809**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fg. 16 mapp. n. 91, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale, costituito da stalla interrata con soprastante fienile da parte del sig. Sem Ivo**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 23 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Sem Ivo per la realizzazione di fabbricato rurale, costituito dalla stalla interrata con soprastante fienile;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fg. 16, mapp. 91, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale, costituito da stalla interrata con soprastante fienile da parte del sig. Sem Ivo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998017]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29810**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 73, mapp. nn. 218-433,434, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla**

**strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortiolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro» da parte del comune**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 4 dicembre 1996, prot. n. 50421 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortiolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro»;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO), fg. 73, mapp. nn. 218-433-434, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di completamento delle opere presidiarie alla strada interprovinciale Grosio-Bivio-Mazzo-Mortiolo, asfaltatura tratto «Lott-Piodaro» da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato

to con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998018]

[5.1.3]

D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29812

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO), fg. 19 mapp. n. 148, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul monte Lecia in frazione Piatta da parte del sig. Bertolina Bruno**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Bertolina Bruno per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul monte Lecia in frazione Piatta;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (SO), fg.19 mapp. n. 148, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di drenaggio con formazione di intercapedine nel fabbricato di abitazione sul monte Leccia in frazione Piatta da parte del sig. Bertolina Bruno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR1998019]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29814**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO) di circa m. 200 identificati tra il terreno distinto al fg. 15, mapp. n. 84 e 37 e di circa m. 800 identificati tra il terreno distinto al fg. 11, mapp. 462 e 231, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane da parte del comune**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 3 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funziona-

rio competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (SO), di circa m. 200 identificati tra il terreno distinto al fg. 15, mapp. n. 84 e 37 e di circa m. 800 identificati tra il terreno distinto al fg. 11 mapp. n. 462 e 231 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso del tronco di strada Vedeggio-Sopiane da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980110]

[5.1.3]

**D.G.R. 15 LUGLIO 1997 - N. 6/29816**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10 mapp. n. 446-447-448-449-451, fg. 14 mapp. n. 76-79-64-250-61-55-56-54-53-52-6-7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazz» da parte del sig. Cecini Dino**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla

regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 18 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cecini Dino per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzzi»;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10 mapp. n. 446-447-448-449-451, fig. 14 mapp. n. 76-79-64-250-61-55-56-54-53-52-6-7, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in località «Retenich-Piazzzi» da parte del sig. Cecini Dino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980111]

[5.1.3]

**D.G.R. 18 LUGLIO 1997 - N. 6/3004I**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco (SO), fig. 6 mapp. n. 10, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco da parte della società Foraschetto s.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 16 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Chiesa in Valmalenco (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della società Foraschetto s.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti, per potenziamento dell'impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco (SO), mapp. 10 fig. 6, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per potenziamento dell'impianto idroelettrico del Foraschetto con derivazione dal torrente Forasco, da parte della società Foraschetto s.r.l. nella persona del presidente sig.ra Romina Pedrotti;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I

comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980112]

**D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30417**  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg. 11 mapp. n. 115-236-124-263-267-127-128-300-131-145-316-130-66-148-150, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv in località Prato Valentino da parte dell'Enel**

[5.1.3]

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 7 marzo 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv in località Prato Valentino;

- che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa,

l'area ubicata in comune di Teglio (SO), fg. 11, mapp. 115-236-124-263-267-127-128-300-131-145-316-130-66-148-150, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv in località Prato Valentino da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980113]

**D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30418**  
**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fg. 43 mapp. n. 256-557-692-693-694-536-417-503-432-434-563-565-464-465-466-469-470-472-473-474-476-477-684-478-640-666-107-110, fg. 44, mapp. n. 308-270-280, fg. 45, mapp. n. 140-226-525-225-224-223-359-311, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 0.4 e 23 Kv in località Madonna di Pompei da parte dell'Enel**

[5.1.3]

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 9 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv in località Madonna di Pompei;

- che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i



quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (SO), fg. 43, mapp. n. 256-557-692-693-694-536-417-503-432-434-563-565-464-465-466-469-470-472-473-474-476-477-684-478-640-666-107-110, fg. 44, mapp. n. 308-270-280, fg. 45, mapp. n. 140-226-525-225-224-223-359-311, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980114]

[5.1.3]

**D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30419**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO), fg. 2, mapp. n. 7-8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale

n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto;

- che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (SO), fg. 2, mapp. n. 7-8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale di collegamento Le Piane-Prà-Cigolosa-Alpe Calibio - 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980115]

[5.1.3]

**D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30420**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Vervio (SO), fg. 15 mapp. n. 552-548-672-630-631-561-565-499-574-504-664-588-589-583-509-591-592, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica interrata a 0.4 Kv da parte dell'Enel**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10

dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 1 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di linea elettrica a 0.4 Kv in località Pestai;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (SO), fg. 15, mapp. n. 552-548-672-630-631-561-565-499-574-504-664-588-589-583-509-591-592, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0.4 Kv in località Pestai da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980116]

[5.1.3]

D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30422

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO), fg. 7 mapp. n. 415-414-24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione linea elettrica a 0,4 Kv in cavo aereo in località Prasomaso da parte dell'Enel**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle

bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 3 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza dell'Enel di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 site in comune di Tresivio (SO) per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 Kv in cavo aereo in località Prasomaso;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (SO), fg. 7 mapp. 415-414-24 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 Kv in cavo aereo in località Prasomaso, da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980117]

[5.1.3]

D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30423

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fig. 41 mapp. n. 179, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della soc. Cima Rosa s.r.l.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 8 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della soc. Cima Rosa s.r.l. per la realizzazione di garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO), fig. 41, mapp. n. 179, per la sola parte interessata e necessaria all'inter-

vento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di garage interrato di pertinenza del complesso immobiliare alberghiero denominato Hotel S. Carlo da parte del sig. Luchina Carlo in qualità di rappresentante della soc. Cima Rosa s.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980118]

[5.1.3]

D.G.R. I AGOSTO 1997 - N. 6/30424

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 61 mapp. n. 264, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di contenimento in pietrame in località Ciuch di Val Lia da parte della sig.ra Erba Valeria**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 2 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Erba Valeria per la realizzazione di muro di contenimento in pietrame in località Ciuch di Val Lia;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO), fg. 61, mapp. n. 264, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muro di contenimento in pietrame in località Ciuch di Val Lia da parte della sig.ra Erba Valeria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980119]

[5.1.3]

**D.G.R. 1 AGOSTO 1997 - N. 6/30425**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO), fg. 2, mapp. n. 7-8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costruzione pista forestale cigolosa - 1° lotto e 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 4 ottobre 1996 sono pervenute 2 istanze del comune di Postalesio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 per la realizzazione di

lavori di costruzione pista forestale Cigolosa- 1° lotto e 2° lotto;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (SO), fg. 2, mapp. n. 7-8, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di costruzione pista forestale Cigolosa - 1° lotto e 2° lotto da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980120]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30663**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fg. 54, mapp. n. 64, fg. 59, mapp. 20, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv in località Stabileglio-San Carlo da parte dell'Enel**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regio-

ne a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 2 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv per allacciamento p.t.p. in località Stableglio-San Carlo;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO), fg. 54, mapp. n. 64, fg. 59, mapp. n. 20, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotti a 23 e 0.4 Kv per allacciamento p.t.p. in località Stableglio-San Carlo da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980121]

D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30665

[5.1.3]

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto (SO), fg. 1, mapp. n. 90-88-2, fg. 2, mapp. n. 1-2-3-4-5-6-7, fg. 3, mapp. n. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-27-28-29-36, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «Dei Cervi» e «Adler» sul versante Oga-S. Colombano da parte della soc. Sib s.p.a.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle

bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 20 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della soc. Sib s.p.a. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «Dei Cervi» e «Adler» sul versante Oga-S. Colombano;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (SO), fg. 1, mapp. n. 90-88-2, fg. 2, mapp. n. 1-2-3-4-5-6-7, fg. 3, mapp. n. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-27-28-29-36, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, allargamento, posa tubature per innevamento programmato sulle piste «Dei Cervi» e «Adler» sul versante Oga-S. Colombano da parte della soc. Sib s.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980122]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30666**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fig. 1 mapp. n. 143, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuove aperture e modifiche interne al fabbricato in località «Presacce» da parte dei sigg. Calende Luciano e Maffi Roberta**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art.7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 29 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Calende Luciano e Maffi Roberta per la realizzazione di nuove aperture e modifiche interne al fabbricato in località «Presacce»;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a

controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (SO), fig. 1 mapp. n. 143 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione nuove aperture e modifiche interne al fabbricato in località «Presacce» da parte dei sigg. Calende Luciano e Maffi Roberta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980123]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30667**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10 mapp. n. 507-508-509-510-511, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di allargamento strada esistente in località Piazzesi da parte del sig. Rossi Alberto ed altri**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 18 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Rossi Alberto ed altri per la realizzazione di opere di allargamento strada esistente in località Piazzesi;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO), fig. 10, mapp. n. 507-508-509-510-511, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di allargamento strada esistente in località Piazzi da parte del sig. Rossi Alberto ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980124]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30668**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tresivio (SO), fig. 7, mapp. n. 26-34-36-80-81-83-82-79-84-451, fig. 2, mapp. 24, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linee elettriche interrate in località Prati dei Gaggi da parte dell'Enel**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale

n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 24 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Tresivio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di linee elettriche in località Prati dei Gaggi;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (SO), fig. 7, mapp. n. 26-34-36-80-81-83-82-79-84-451, fig. 2, mapp. 24, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linee elettriche interrate in località Prati dei Gaggi da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980125]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30671**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fig. 26, mapp. n. 156-155-176-157-136 interessati parzialmente, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale della strada rurale di «Pedruna» da parte della sig.ra Caspani Maria**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10



dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 14 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Caspani Maria per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale della strada rurale di «Pedruna»;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO), fg. 26, mapp. n. 156-155-176-157-136 interessati parzialmente, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale della strada rurale di «Pedruna» da parte della sig.ra Caspani Maria;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980126]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30672**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO), fg. 7 per la sola parte interessata all'intervento, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per**

## **lavori di escavazione di materiale inerte da effettuarsi nel torrente Valle Piana da parte del comune**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 3 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune per lavori di escavazione di materiale inerte da effettuarsi nel torrente Valle Piana;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (SO), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di escavazione di materiale inerte da effettuarsi nel torrente Valle Piana da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta



Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980127]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30673**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fg. 69 mapp. n. 81, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo ingresso e apertura su immobile esistente in località «Permoglia» da parte della sig.ra Morcelli Annalisa**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 6 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Morcelli Annalisa per la realizzazione di nuovo ingresso e apertura su immobile esistente in località «Permoglia»;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO), fg. 69, mapp. 81 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione nuovo ingresso e apertura su immobile esistente in località «Permoglia» da parte della sig.ra Morcelli Annalisa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980128]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30674**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO), fg. 44 mapp. n. 255, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale con annessa abitazione in via Presot fraz. Trepalle da parte del sig. Cantoni Matteo**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 6 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cantoni Matteo per la realizzazione di fabbricato rurale con annessa abitazione in via Presot fraz. Trepalle;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'ope-

ra di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO), fg. 44, mapp. 255 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale con annessa abitazione in via Presot fraz. Trepalle da parte del sig. Cantoni Matteo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980129]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30675**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 70 mapp. n. 130, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripetitore radio in località Trivigno da parte dell'Enel**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 5 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Tirana (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'Enel per la realizzazione di ripetitore radio in località Trivigno;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (SO), fg. 70 mapp. 130 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripetitore radio in località Trivigno da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980130]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30676**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. n. 330 per la sola area interessata dai lavori in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piazzola di sosta da parte della sig.ra Tognolini Nadia Margherita**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure

per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 12 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Tognolini Nadia Margherita per la realizzazione di piazzola di sosta;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (SO), fg. 69, mapp. 330, per la sola area interessata dai lavori in questione dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione piazzola di sosta da parte della sig.ra Tognolini Nadia Margherita;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980131]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30677**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO), fg. 8 mapp. n. 181-182-183-184 per la sola parte interessata all'esecuzione delle opere in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione baita e formazione strada di accesso da parte del sig. Lapsus Roberto**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 10 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Lapsus Roberto per ristrutturazione baita e formazione strada di accesso;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (SO), fg. 8 mapp. n. 181-182-183-184 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione baita e formazione strada di accesso da parte del sig. Lapsus Roberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980132]

[5.1.3]

D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30680

**Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Bormio (SO), fig. 19, mapp. n. 56-57-58-60 e Valdisotto, fig. 19, mapp. 88, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione sciovia «Ciuk-Praimont» con nuova sciovia più corta sul medesimo tracciato, denominata «Rocca Est» da parte della società S.I.B. di Bormio**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 28 maggio 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Bormio e Valdisotto (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della società S.I.B. di Bormio per la sostituzione sciovia «Ciuk-Praimont» con nuova sciovia più corta sul medesimo tracciato, denominata «Rocca Est»;

- che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Bormio (SO), fig. 19, mapp. n. 56-57-58-60 e Valdisotto, fig. 19, mapp. 88, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indi-

cato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sostituzione sciovia «Ciuk-Praimont» con nuova sciovia più corta sul medesimo tracciato, denominata «Rocca Est» da parte della società S.I.B. di Bormio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980133]

[5.1.3]

D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30681

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO), fig. 54 mapp. n. 27/1-27/2-162/163 per la sola parte interessata dai lavori in questione, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Gembrè da parte del sig. Trabucchi Antonio**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

- che in data 25 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Trabucchi Antonio per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Gembrè;

- che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO), fg. 54, mapp. 27/1-27/2-162-163, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione fabbricato in località Gembrè da parte del sig. Trabucchi Antonio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980134]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30682**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 32 mapp. n. 378-379, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un drenaggio nel lato Nord-Ovest del fabbricato esistente in località «Pier» da parte del sig. Besseghini Giacomo**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 24 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai

sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Besseghini Giacomo per la realizzazione di un drenaggio sul lato Nord-Ovest del fabbricato esistente in località «Pier»;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO), fg. 32, mapp. 378-379 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un drenaggio sul lato Nord-Ovest del fabbricato esistente in località «Pier» da parte del sig. Besseghini Giacomo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980135]

[5.1.3]

**D.G.R. 8 AGOSTO 1997 - N. 6/30683**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO), fg. 17 mapp. n. 5, fg. 12, mapp. n. 40 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cava di serpentino da parte della ditta Serpentino e Graniti s.r.l.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regio-

ne a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 10 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della ditta Serpentino e Graniti s.r.l. per la realizzazione di cava di serpentino;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (SO), fg. 17, mapp. n. 5, fg. 12, mapp. n. 40 per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di cava di serpentino da parte della ditta Serpentino e Graniti s.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Moroni

[BUR19980136]

[5.1.3]

**D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31031**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Caspoggio (SO), fg. 10 mapp. n. 34 in parte, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato adibito a locale ristoro da parte della sig.ra Pegorari Patrizia**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le fun-

zioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 6 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Caspoggio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Pegorari Patrizia per la realizzazione di fabbricato adibito a locale ristoro;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (SO), fg. 10, mapp. n. 34 in parte, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato a locale ristoro da parte della sig.ra Pegorari Patrizia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980137]

[5.1.3]

**D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31032**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Caspoggio (SO), fg. 8, mapp. n. 585, fg. 9, mapp. n. 381-455, fg. 10,**

**mapp. n. 1-30-34 parzialmente interessati, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento impianto di innevamento programmato delle piste di discesa «Avanzi-Motta» e suo prolungamento fino alla stazione di Valle della seggiovia biposto «Caspoggio-S. Antonio» completamente interrato da parte della soc. Caspoggio 3000 s.r.l.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 6 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Caspoggio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della soc. Caspoggio 3000 s.r.l. per la realizzazione di ampliamento impianto di innevamento programmato delle piste di discesa «Avanzi-Motta» e suo prolungamento fino alla stazione di Valle della seggiovia biposto «Caspoggio-S. Antonio» completamente interrato;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio (SO), fg. 8, mapp. n. 585, fg. 9, mapp. n. 381-455, fg. 10, mapp. 1-30-34 par-

zialmente interessati, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento impianto di innevamento programmato delle piste di discesa «Avanzi-Motta» e suo prolungamento fino alla stazione di Valle della seggiovia biposto «Caspoggio-S. Antonio» completamente interrato da parte della soc. Caspoggio 3000 s.r.l.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980138]

[5.1.3]

**D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31033**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO), fg. 28, mapp. n. 102-110-111-112-113-114-115-116-119-122, parzialmente interessati, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento sentiero esistente e allacciamento rete idrica nucleo rurale Porf di Sotto da parte del sig. Caspani Bortolo**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 7 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Caspani Bortolo per la sistemazione e completamento sentiero esistente e allacciamento rete idrica nucleo rurale Porf di Sotto;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'ope-



ra di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO), fg. 28, mapp. n. 102-110-111-112-113-114-115-116-119-122 parzialmente interessati, per la sola parte necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento sentiero esistente e allacciamento rete idrica nucleo rurale Porf di Sotto da parte del sig. Caspani Bortolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980139]

[5.1.3]

**D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31034**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lanzada (SO), fg. 8, mapp. n. 10 e 16 in parte, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento fabbricato adibito a rifugio alpino in località Alpeggio Musella da parte del sig. Dell'Avò Lorenzo**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale

n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 6 maggio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Dell'Avò Lorenzo per la sistemazione e completamento fabbricato adibito a rifugio alpino in località Alpeggio Musella;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (SO), fg. 8, mapp. n. 10 e 16, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione e completamento fabbricato adibito a rifugio alpino in località Alpeggio Musella da parte del sig. Dell'Avò Lorenzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980140]

[5.1.3]

**D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31035**

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Fuipiano Imagna (BG), mapp. n. 829-965-988-989-239-956/B-957-830-958/A-1382-973-1271, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale da parte della comunità montana Valle Imagna**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a Statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;



Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 29 aprile 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Fuipiano Imagna (BG) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della comunità montana Valle Imagna per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale, in località Pratolongone;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Fuipiano Imagna (BG), mapp. n. 829-965-988-989-239-956/b-957-830-958/a-1382-973-1271, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale da parte della comunità montana Valle Imagna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980141]

[5.1.3]

D.G.R. 10 SETTEMBRE 1997 - N. 6/31036

**Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO), fg. 10 mapp. n. 743-451, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realiz-**

**zazione di opere di ristrutturazione fabbricato esistente in località Piazzini da parte del sig. Cecini Dino**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Vista la l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla l.r. 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

– che in data 18 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Cecini Dino per la realizzazione di opere di ristrutturazione fabbricato esistente in località Piazzini;

– che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO), mapp. n. 743 e 451, fg. 10 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ristrutturazione fabbricato esistente in località Piazzini da parte del sig. Cecini Dino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 17 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Il segretario: Minichetti

[BUR19980142]

D.G.R. 24 OTTOBRE 1997 - N. 6/31815

[2.2.1]

**Corridoio multimodale Tirreno-Brennero - Adesione allo schema di accordo di programma per la costituzione di un comitato istituzionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di aderire allo schema di accordo di programma allegato e parte integrante del presente provvedimento così come sottoscritto in data 23 luglio 1997 in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti del ministero dei trasporti, delle Ferrovie dello Stato s.p.a., della TAV s.p.a., della provincia di Parma e del comune di Parma.

2. Di demandare all'assessore regionale ai trasporti la sottoscrizione dell'accordo di programma una volta perfezionato, nonché a mettere in atto ogni ulteriore attività inerente all'argomento in oggetto relativo al corridoio TI-BRE.

Il segretario: Minichetti

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO N. 1

**ACCORDO**

**tra Ministero dei trasporti, provincia di Parma, comune di Parma, Ferrovie dello Stato s.p.a., Treno Alta Velocità s.p.a.**

Ministero dei trasporti, in persona del ministro pro tempore Claudio Burlando, nato a Genova il 27 aprile 1954, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla legge;

Provincia di Parma, con sede in Parma, p.zza della Pace 1, nella persona di Corrado Truffelli, nato a Tornolo di Parma, nella qualità di presidente;

Comune di Parma, con sede in Parma, p.zza Garibaldi, 1, nella persona di Stefano Lavagetto, nato a Parma, nella qualità di sindaco;

Ferrovie dello Stato s.p.a., in appresso denominata FS, con sede in Roma, piazza della Croce Rossa 1, rappresentata da Giancarlo Cimoli, nato a Fivizzano (MS), nella qualità di amministratore delegato;

Treno Alta Velocità s.p.a., in appresso denominata TAV, con sede in Roma, via Mantova, 24, rappresentata da Roberto Renon, nato a Falcade (BL), nella qualità di amministratore delegato;

Premesso che nell'ambito del programma triennale e decennale degli investimenti prioritari FS è stata autorizzata a provvedere, tra l'altro, alla realizzazione della tratta ferroviaria Milano-Bologna, a norma dei decreti del ministro dei trasporti di concerto con il ministro del tesoro del 30 aprile 1990, n. 48/T, e del 16 maggio 1991, n. 71/T, e dei contratti di programma stipulati tra il ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato in data 23 gennaio 1991, 29 dicembre 1991 nonché del contratto di programma 1996-2000, approvato;

– che la concessione della progettazione esecutiva, della costruzione e dello sfruttamento economico delle linee e delle infrastrutture per il sistema alta velocità è stata affidata alla TAV con delibera 7 agosto 1991 dell'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 25 marzo 1991, n. 98;

– che il presidio dell'area tecnologica, ingegneristica e sistemica ed il controllo della fase esecutiva di realizzazione del progetto alta velocità sono stati affidati all'Italferr-S.I.S. TAV s.p.a. con delibera 7 agosto 1991, n. AS/972, dell'amministratore straordinario delle Ferrovie dello Stato;

– che TAV ha affidato, con convenzione in data 15 otto-

bre 1991, la progettazione e la realizzazione dell'opera in parola al consorzio Cepav Uno (in appreso denominato consorzio), che vi provvederà mediante l'assegnazione dei lavori e delle forniture ai propri consorziati;

– che con decreto n. 223-T del 25 novembre 1993, ai sensi delle l. 385/90 e l. 241/90 è stata convocata dal ministro dei trasporti la conferenza dei servizi per la valutazione del suddetto progetto;

– che le modalità di attraversamento del territorio della regione Emilia Romagna da parte della nuova infrastruttura, i connessi impatti a carico dei territori direttamente interessati e le potenzialità di integrazione della nuova opera con il sistema ferroviario nazionale ai fini di un incisivo miglioramento della capacità di servizio nei settori passeggeri e merci, sono stati al centro del dibattito politico e tecnico, sviluppatosi all'interno degli enti territoriali con il coordinamento della regione e della conseguente attività di valutazione;

– che in data 29 luglio 1994 è stato sottoscritto l'accordo quadro tra regione Emilia Romagna e ministero dei trasporti, FS, TAV relativo al quadruplicamento veloce Milano-Bologna-Firenze, al servizio ferroviario regionale e centri di interscambio in Emilia Romagna ed al trasporto delle merci su ferrovia;

– che tale accordo quadro costituisce atto preliminare a quello definitivo riguardante l'approvazione dei progetti esecutivi del quadruplicamento veloce della linea Milano-Bologna-Firenze in sede di conferenza di servizi;

– che il «Programma direttore per il trasporto ferroviario nella regione Emilia Romagna», allegato all'accordo quadro suddetto, costituisce il piano degli interventi concordato tra la regione, FS ed il ministero dei trasporti finalizzato a definire l'organizzazione del servizio ferroviario regionale, la riqualificazione dell'offerta merci, la riqualificazione delle aree ferroviarie urbane e dei centri di interscambio;

– che in tale programma direttore, gli investimenti per l'interporto di Parma, così come il potenziamento e la riqualificazione dell'itinerario Tirreno-Brennero sono inseriti esplicitamente fra quelli considerati strategici. Per la linea La Spezia-Parma sono indicati come prioritari il raddoppio della tratta Fornovo-Solignano, mentre per la Parma-Suzzara è enunciato l'impegno del ministero dei trasporti a reperire le necessarie risorse per la variante di Sorbolo e il nuovo ponte sull'Enza, nel contesto della realizzazione del corridoio Tirreno-Brennero e nell'intesa che le opere siano inserite in un più ampio obiettivo di percorso merci alternativo. È prevista inoltre l'attivazione del progetto di fattibilità del collegamento TI-BRE, ivi compreso il progetto della nuova galleria di valico e della tratta Parma-Fornovo;

– che nella seduta di conferenza di servizi del 2 luglio 1996 la provincia di Parma, in accordo con i comuni interessati, ha depositato la delibera prot. n. 17614 dell'11 maggio 1996 con la quale si sottolinea che l'approvazione definitiva del progetto AV potrà avvenire solo successivamente alla concreta definizione e soluzione delle problematiche trasportistiche e di mitigazione degli impatti socio-ambientali ancora aperte e richiamate puntualmente nella stessa delibera;

– che l'8 novembre 1996 è stato sottoscritto da TAV, consorzio e associazioni agricole a livello nazionale l'accordo sulle procedure e sui criteri di determinazione degli indennizzi legati sia al procedimento espropriativo che al ristoro degli eventuali danni indotti dalla realizzazione e dall'esercizio della linea AV;

– che il ministero dei trasporti, in occasione della conferenza di programma della regione Emilia Romagna e degli enti locali sul quadruplicamento ferroviario veloce Milano Bologna tenuta il 19 dicembre 1996, ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alla realizzazione della interconnessione funzionale e funzionante di Parma, nonché in merito alla disponibilità a sviluppare uno studio complessivo sul corridoio TI-BRE che identifichi gli interventi da realizzare, assumendo l'impegno a reperire i fondi necessari per la realizzazione degli stessi nell'arco temporale di realizzazione del quadruplicamento veloce Milano-Bologna;

– che TAV, in relazione alla linea AV, ha recepito gli indi-

rizzi della precitata delibera nonché le indicazioni emesse in sede di conferenza di programma, nel progetto inviato in data 19 marzo 1997 e 8 luglio 1997 alla provincia di Parma e alle amministrazioni comunali interessate e depositato in conferenza di servizi e che, pur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale in quanto noto alle parti;

- che allo scopo di formalizzare e garantire l'impegno delle parti al rispetto degli obblighi assunti in relazione agli interventi sul sistema trasportistico nel territorio della provincia di Parma, le parti stesse hanno convenuto di addivenire alla stipula di apposito accordo, accessorio alla procedura di conferenza di servizi;

- che allo scopo di formalizzare e garantire gli impegni in merito agli interventi di mitigazione degli impatti socio-ambientali, la provincia di Parma, il comune di Parma, la TAV e il consorzio hanno convenuto di addivenire alla stipula di apposito accordo, accessorio alla procedura di conferenza di servizi;

- che il consiglio provinciale di Parma con ordine del giorno n. ... del ... ha preso atto e si è espressa favorevolmente in merito al progetto della tratta ferroviaria Milano-Bologna ed in merito ai contenuti degli accordi generali e specifici;

- che il comune di Parma con delibera del consiglio comunale del 16 luglio 1997 ha preso atto e si è espresso favorevolmente sul progetto della tratta ferroviaria Milano-Bologna ed in merito ai contenuti degli accordi generali e specifici.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse e gli allegati 1, 2, 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

*Articolo 1.* - Le parti sottolineano e concordano quanto segue:

- che la realizzazione del quadruplicamento ferroviario veloce della Milano-Bologna costituisce l'occasione e l'opportunità per la razionalizzazione e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie al fine di incrementare il trasporto merci e passeggeri e l'efficienza complessiva del sistema ferroviario;

- che occorre procedere celermente in tale direzione, realizzando interventi che, superando la logica delle singole direttrici di traffico, consentano la creazione di un effetto rete in modo da aumentare significativamente la capacità di trasporto dell'intero sistema;

- che per le considerazioni sopra esposte TAV ha predisposto il progetto del quadruplicamento veloce della tratta Milano-Bologna, depositato in conferenza di servizi, che tramite le interconnessioni con la rete esistente consente una effettiva integrazione con il sistema ferroviario, contribuendo inoltre in modo determinante all'attivazione del servizio ferroviario regionale e alla riqualificazione e riorganizzazione del trasporto merci su ferrovia;

- che nel territorio della provincia di Parma sono considerati prioritari, al fine di creare il suddetto effetto rete, gli interventi sulle linee Pontremolese e Parma-Suzzara per l'attivazione del corridoio plurimodale TI-BRE, gli interventi per l'interporto di Parma e gli interventi di adeguamento della linea storica in particolare sulla tratta Fidenza-Parma, nonché - sempre ai fini del conseguimento dell'effetto rete - le verifiche sulle previsioni di intervento delle linee Cremona-Fidenza e Parma - San Zeno-Brescia.

*Articolo 2.* - In relazione al progetto di quadruplicamento ferroviario veloce della tratta Milano-Bologna depositato in conferenza di servizi e trasmesso in data 19 marzo 1997 e 8 luglio 1997, la provincia di Parma e il comune di Parma, per quanto di propria competenza, esprimono parere favorevole al progetto.

In particolare, con riferimento al piano infrastrutturale, trasportico e sistemico, riconoscono il progetto esauriente, conclusivo e adeguato, formulando definitivo parere positivo:

- rispetto al sistema delle interconnessioni di Fidenza e Parma, che consente una effettiva integrazione della nuova linea AV con la rete ferroviaria esistente nel nodo di Parma,

sia in relazione al trasporto passeggeri che a quello delle merci. A tale riguardo, le parti prendono atto degli impegni a carico TAV, di cui all'art. 4, sulla realizzazione degli adeguamenti delle linee e degli impianti ferroviari esistenti necessari per garantire la piena funzionalità delle suddette interconnessioni;

- rispetto al quadro trasportistico ed alla tipologia di esercizio ferroviario cui sarà destinata la nuova linea veloce, rappresentato nello schema di programma di esercizio trasmesso alla regione Emilia Romagna e agli enti locali in data 1 luglio 1997 e relativo al servizio passeggeri e merci su tale linea, sia in termini di modello di esercizio che in termini di offerta di trasporto. In merito, le parti si danno reciprocamente atto che la effettiva offerta e il relativo programma di esercizio saranno definitivamente fissati successivamente alla attivazione dei servizi e saranno commisurati alla domanda di trasporto effettivamente riscontrata sul territorio.

*Articolo 3.* - TAV, anche tramite il consorzio, si impegna:

- a realizzare il quadruplicamento ferroviario veloce della tratta Milano-Bologna comprensivo delle interconnessioni di Fidenza e di Parma, così come definito e individuato nel progetto che sarà approvato in conferenza di servizi e secondo gli accordi raggiunti e sottoscritti con gli enti locali interessati;

- a integrare, secondo lo schema riportato nell'allegato 1, viste le proposte presentate unitamente da provincia e comune di Parma, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle linee e degli impianti ferroviari esistenti, necessari per garantire la piena funzionalità delle interconnessioni di Fidenza e di Parma, e a presentarlo alle amministrazioni e agli enti interessati per l'ottenimento delle eventuali ulteriori autorizzazioni;

- a realizzare gli interventi di cui al punto precedente contestualmente ai lavori del quadruplicamento veloce MI-BO, sub-tratta Milano-Parma.

*Articolo 4.* - Con riferimento agli impegni assunti nell'accordo quadro del 29 luglio 1994 per la realizzazione di interventi di potenziamento del sistema ferroviario nel territorio della provincia di Parma, le parti, ognuna per quanto di propria competenza, concordano sul seguente quadro:

a) interporto di Parma

- acquisto da parte di FS delle aree e delle infrastrutture di 1<sup>a</sup> fase utilizzate per il traffico intermodale (atto del 24 agosto 1994);

- interventi di potenziamento dell'impianto ai fini del traffico intermodale finanziati dal ministero dei trasporti con l. 240/90 (descritti nella scheda 1 dell'allegato 2);

- interventi di potenziamento dell'interporto e della stazione di Castelguelfo ai fini del traffico intermodale finanziati con contratto di programma 1994-2000 (descritti nelle schede 2 e 3 dell'allegato 2).

I suddetti interventi consentiranno la progressiva dismissione degli scali pubblici attualmente attestati nelle stazioni di Parma e Fidenza, concentrando i traffici presso le strutture interportuali funzionalmente attrezzate. La capacità di movimentazione dell'impianto crescerà infatti dalle attuali 500.000/600.000 tonn./anno a circa 1.200.000 tonn./anno, valore considerato adeguato alla prevista domanda del traffico ferroviario in uno scenario di medio periodo.

Le strutture e le aree degli impianti sono dimensionate per consentire successive fasi di potenziamento della capacità di movimentazione (ulteriori 3-4 binari nella stazione di Castelguelfo e ulteriori 60.000 mq nell'area dell'Interporto), una volta saturata la potenzialità raggiunta con la realizzazione degli interventi descritti.

b) linea Pontremolese e corridoio TI-BRE

Il ministero dei trasporti e FS confermano la disponibilità degli stanziamenti previsti per la Pontremolese con il contratto di programma 1994-2000 (440 miliardi) e con il successivo Addendum (120 miliardi) in via di sottoscrizione, rimandando alla scheda 4 dell'allegato 2 per la descrizione degli stessi.

Fermo restando quanto sopra, il Ministero dei Trasporti, FS, la regione Emilia Romagna, la provincia di Parma e il Comune di Parma confermano la volontà di attivare un comitato istituzionale, secondo lo schema di accordo riportato in allegato 3 al presente atto, con la partecipazione di regioni, provincie e comuni interessati, al quale, partendo dagli scenari infrastrutturali e di esercizio delineati dallo studio di fattibilità «Uniontrasporti» del corridoio TI-BRE, affidare il compito di approfondire gli scenari di sviluppo della domanda e di individuare modalità, tipologie e priorità di interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dell'offerta ferroviaria sull'intero corridoio, ivi compreso l'attraversamento del nodo di Fornovo, la cui ipotesi progettuale dovrà essere sviluppata da FS congiuntamente all'amministrazione comunale di Fornovo. Il comitato dovrà anche verificare, in merito all'attraversamento appenninico, modi e tempi della possibile soluzione per la galleria di valico.

c) linea Parma-Suzzara

In merito alla ferrovia Parma-Suzzara, in presenza della richiesta del comune di Parma, della provincia di Parma e della regione Emilia-Romagna di avviare l'attuazione del corridoio TI-BRE, si conviene di analizzare e valutare, in tempo utile rispetto alle procedure fissate dalla l. 59/97, l'opportunità di assicurare l'uniformità dell'infrastruttura ferroviaria riguardante il corridoio TI-BRE, comprendente la tratta ferroviaria Parma-Suzzara.

Fermo restando quanto detto sopra, gli interventi oggetto del presente accordo sono:

– completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico finanziati dal ministero dei trasporti con l. 910/86 (descritti nella scheda 5 dell'allegato 2).

– variante di Sorbolo: le parti prendono atto dello studio di fattibilità della variante redatto da TAV, di cui all'allegato 4 al presente accordo e concordano di definire le modalità di attuazione dell'intervento nell'ambito delle valutazioni sul più ampio contesto di potenziamento dell'intero itinerario ferroviario TI-BRE di cui al comitato istituzionale del precedente punto b). In tale contesto il ministero dei trasporti si impegna a individuare, entro il 2000, le relative risorse finanziarie, onde consentirne la realizzazione entro il completamento dei lavori della tratta AV MI-BO. A tal fine ministero dei trasporti e TAV si impegnano a definire in accordo con provincia di Parma e comune di Sorbolo entro un anno dalla firma del presente atto, il progetto definitivo della variante di Sorbolo.

d) stazioni di Parma e di Fidenza

– interventi per l'interscambio e l'accessibilità e di riqualificazione funzionale delle aree di stazione (descritti nelle schede 6 e 7 dell'allegato 2).

Sarà costituito un gruppo di lavoro fra tecnici designati da ministero dei trasporti, TAV, FS, provincia e comune di Parma per svolgere un ruolo di concertazione nell'interesse delle parti sugli interventi su indicati per il tempo necessario allo svolgimento delle relative attività.

**Articolo 5.** – In relazione al quadro di riferimento individuato al precedente art. 4, il ministero dei trasporti, FS e TAV, per quanto di rispettiva competenza, garantiscono la disponibilità dei finanziamenti per la realizzazione e il completamento del suddetto quadro secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 4 e nell'allegato 2 al presente accordo.

**Articolo 6.** – La provincia di Parma e il comune di Parma si impegnano, per quanto di propria competenza, a cooperare per il completamento del quadro di interventi di cui al precedente art. 4 secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 4 e nell'allegato 2 al presente accordo, coordinando l'azione degli enti interessati e adottando gli atti necessari di propria competenza.

**Articolo 7.** – Il presente accordo è immediatamente impegnativo e vincolante per le parti, restando inteso che gli impegni relativi alla realizzazione delle opere del quadruplicamento veloce MI-BO, degli interventi descritti in alle-

gato 1, nonché di quelli previsti nelle schede 6 e 7 dell'allegato 2 sono sospensivamente condizionati alla comunicazione da parte di TAV della intervenuta definizione tra TAV e il consorzio delle condizioni necessarie per l'avvio delle attività realizzative del quadruplicamento nel territorio della provincia di Parma.

Roma, 23 luglio 1997;

Per il ministero dei trasporti  
Per la provincia di Parma  
Per il comune di Parma  
Per le Ferrovie dello Stato s.p.a.  
Per la Treno Alta Velocità s.p.a.

ALLEGATO N. 2

### SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

da sottoscrivere fra i rappresentanti del ministero dei trasporti, delle Ferrovie dello Stato ed i rappresentanti delle regioni e degli enti locali di seguito indicati che deliberranno l'adesione nei tempi stabiliti al successivo punto 1):

- Ministero dei trasporti
- Ferrovie dello Stato
- Regioni Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Veneto
- Provincie di La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia e Verona
- Comuni di Carrara, La Spezia, Mantova, Massa, Parma, Reggio Emilia e Verona
- Camere di Commercio di La Spezia, Mantova, Massa Carrara, Parma, Reggio Emilia, Modena e Verona

Premesso: 1. che il 10 febbraio 1992, in occasione di un convegno tenuto a Parma, con particolare riguardo alla ferrovia Pontremolese, di fronte ai problemi posti dall'integrazione europea e dall'apertura dei mercati dell'Europa centrale ed orientale, fu affidato ad Uniontrasporti l'incarico di predisporre uno studio sulle prospettive dei traffici lungo l'asse Tirreno-Brennero, studio che tenesse conto, in particolare, delle esigenze di adeguamento della ferrovia Pontremolese;

2. che nel Forum promosso il 12 settembre 1992 a Mantova dalle tredici Camere di Commercio dell'asse Tirreno-Brennero con la partecipazione di tutte le componenti politiche ed istituzionali nazionali e regionali e delle provincie interessate, fu riaffermata la funzione nazionale ed europea del corridoio multimodale Tirreno-Brennero, con l'assunzione di un formale impegno ad operare di conseguenza in tutte le sedi competenti, individuando, con il consenso unanime dei promotori e del governo, l'itinerario: La Spezia - Parma - Suzzara - Mantova - Verona - Brennero e che nella stessa occasione fu costituita la commissione (presso il CNEL) per la realizzazione del raccordo ferroviario Tirreno-Brennero;

3. che detto impegno si concretizzò a livello nazionale in un incontro avvenuto presso la presidenza del consiglio dei ministri in data 5 dicembre 1992 con la partecipazione del ministro dei trasporti, del sottosegretario alla presidenza del consiglio, del commissario straordinario delle FS s.p.a., del presidente del CNEL, di Uniontrasporti, e che in tale incontro si decise a riguardo del corridoio Tirreno-Brennero, (che nella stessa sede si convenne di denominare TI-BRE) l'avvio dello studio di fattibilità, progettuale ed operativa, a ciò predisponendo anche gli strumenti tecnico giuridici idonei;

4. che, a livello locale, il 20 settembre 1993, a Mantova, le amministrazioni provinciali e comunali e le Camere di Commercio di Verona, Mantova, Parma, Massa Carrara e La Spezia hanno sottoscritto un «protocollo d'intesa» sul corridoio plurimodale Tirreno-Brennero che, definisce chiaramente l'integrazione della linea ferroviaria e dell'autostrada e della Cispadana con le altre infrastrutture collocate lungo l'asse (porto di La Spezia, interporti di Parma e Verona, porto fluviale di Mantova Porto Emilia Centrale di Boretto);

5. che il 14 febbraio 1994, a Mantova, in applicazione

del «protocollo d'intesa» di cui al punto precedente è stato firmato, alla presenza delle cinque Camere di Commercio incaricate del coordinamento, tra le Ferrovie dello Stato ed Uniontrasporti, con la partecipazione del CNEL, un accordo per la realizzazione congiunta di uno studio di fattibilità del corridoio ferroviario Tirreno-Brennero;

6. che dallo studio di cui al punto 1) realizzato da Uniontrasporti presentato nel seminario di studi tenutosi a Parma il 2 maggio 1994, risultò consolidata la strategia relativa al corridoio TI-BRE ed in particolare furono confermati i seguenti principi:

– che esso permetterà di collegare l'economia dei porti del Tirreno, dell'Italia del Sud e delle isole alla pianura padano-veneta e all'Europa;

– che il corridoio stesso è un elemento di riequilibrio per il sistema nazionale dei trasporti e d'inserimento di questi nella rete intraeuropea e transeuropea perseguita dalla comunità (v. piano Delors);

– che la politica nazionale dei trasporti non può più ignorare l'importanza strategica del corridoio TI-BRE e deve anzi affrontare concretamente il problema della sua realizzazione, operando per superare tutti gli ostacoli interni ed intraeuropei, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Italia e Germania in ordine al valico del Brennero.

7. che nell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1994 fra regione Emilia-Romagna, ministero dei trasporti, Ferrovie dello Stato s.p.a. e Treno Alta Velocità - TAV s.p.a. in vista della realizzazione del quadruplicamento veloce Milano-Bologna-Firenze è scritto a pag. 21: Linea La Spezia-Parma e corridoio Tirreno-Brennero. Sono in corso e verranno completati nel tratto di linea ricadente nella regione Emilia-Romagna i lavori di raddoppio fra Berceto e Solignano e l'adeguamento degli standard di servizio FS della linea Parma-Guastalla-Suzzara. Il raddoppio della tratta Fornovo-Solignano sulla linea Pontremolese verrà incluso nelle proposte di finanziamento del prossimo Contratto di programma tra FS e ministero dei trasporti. Riguardo la linea Parma-Suzzara, il ministero dei trasporti si impegna reperire le risorse necessarie per la realizzazione della variante di tracciato per by-passare l'abitato di Sorbolo, ivi compreso il nuovo ponte sull'Enza, nel contesto della realizzazione del corridoio strategico Tirreno-Brennero e nell'intesa che la variante citata sia inserita in un più ampio obiettivo di percorso merci alternativo. Si dovrà prevedere l'attivazione del progetto di fattibilità del collegamento «TI-BRE» previsto dagli accordi tra FS s.p.a., ministeri, Camere di Commercio e regioni interessate, ivi compreso il progetto della nuova galleria di valico e della tratta Parma-Fornovo».

8. che: il ministero, le FS, la regione Emilia-Romagna, la provincia ed il comune di Parma hanno confermato, attraverso la sottoscrizione dell'accordo relativo al quadruplicamento veloce Milano-Bologna, la volontà di attivare un comitato istituzionale per l'ammodernamento ed il potenziamento dell'asse ferroviario TI-BRE.

Tutto ciò premesso: con la sottoscrizione del presente accordo si conviene e stipula quanto segue:

1) È costituito un comitato permanente composto da:

– il ministro dei trasporti o suo rappresentante;

– il presidente delle Ferrovie dello Stato o suo rappresentante;

– i presidenti delle regioni, delle province e della Camera di Commercio, nonché i sindaci dei comuni elencati in premessa che avranno deliberato nei 90 giorni successivi all'approvazione – in sede di conferenza dei servizi – del presente schema di accordo di programma.

2) Il comitato ha sede presso il ministero dei trasporti ed è presieduto dal ministro dei trasporti o da suo rappresentante appositamente delegato.

3) Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno nei mesi di marzo e settembre o, entro un mese, ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e opera per gruppi di lavoro.

4) È compito del comitato valutare e proporre modalità e tipologie degli interventi infrastrutturali e logistici neces-

sari al pieno sviluppo delle potenzialità trasportistiche dell'asse TI-BRE, nel quadro nazionale ed europeo richiamato in premessa. Il comitato potrà indicare una diversa destinazione delle quote disponibili dei finanziamenti già previsti dal contratto di programma e dall'Addendum di cui alla finanziaria 1996.

5) È altresì compito del comitato adoperarsi per sottoporre agli organi competenti proposte per il finanziamento per assicurare che, nell'ambito di ogni finanziamento statale destinato alle Ferrovie dello Stato, sia riservata una quota adeguata al potenziamento e all'ammodernamento dell'asse ferroviario TI-BRE, ivi inclusa la linea Parma-Suzzara che sarà trasferita alle Ferrovie dello Stato e da esse gestita.

6) Il comitato verrà insediato entro il dicembre 1997 – a cura del ministero dei trasporti – non appena formalizzate le adesioni e comunque entro e non oltre il dicembre 1997.

[BUR19980143]

[2.1.0]

**D.G.R. 5 DICEMBRE 1997 - N. 6/32904**  
 **Rettifica di talune riassegnazioni di impegni residui perenti ex art. 71 l.r. 34/78 erroneamente effettuate con la d.g.r. n. 31081 del 17 ottobre 1997**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) Di rettificare la d.g.r. n. 31801 del 17 ottobre 1997 alle pagg. 1 e 31 dell'allegato A alle pagg. 4-5-6 dell'allegato B, formanti sua parte integrante e sostanziale, mediante modifica delle prenotazioni come segue:

All. A pag. 1: cap. 137 impegno 77/1460 da L. 30.445.420 a L. 3.036.420

All. A pag. 31: cap. 3327 impegno 92/9275/9 da L. 10.005.000 a L. 19.005.000

All. B pagg. 4-5-6:

Parte II Risorse autonome L. 35.260.517.930

Parte II Risorse vincolante L. 25.937.576.761

Parte II Totale L. 61.198.094.691

Totale generale L. 71.201.348.442

2) Di modificare i punti 3 e 4 del deliberato nell'importo relativo al capitolo 5.3.2.2-735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» da L. 35.287.926.930 a L. 35.260.517.930, e nell'importo relativo al capitolo 5.3.2.2-2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» da L. 25.928.576.761 a L. 25.937.576.761;

3) Di demandare al competente servizio bilancio le opportune rettifiche, di importo pari alle modifiche di cui sopra, nonché ai relativi movimenti finanziari effettuati, con la precedente citata delibera di riassegnazione, al capitolo 5.3.2.2-735 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» e al capitolo 5.3.2.2-2799 «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo»;

4) Di trasmettere copia della deliberazione ai sensi del IV comma dell'art. 71 della l.r. 34/78, entro 10 giorni, al consiglio regionale.

Il segretario: Moroni

[BUR19980144]

[3.6.0]

**D.G.R. 19 DICEMBRE 1997 - N. 6/33333**  
 **Approvazione dell'elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia per l'anno 1997 - l.r. n. 2/94**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 2 del 14 febbraio 1994 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia»;

Visto in particolare l'art. 19 della succitata l.r. che prevede da parte della giunta regionale l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno, delle iscrizioni e delle eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole di sci dandone comunicazione alle provincie;

Vista la d.g.r. n. 21650 del 6 dicembre 1996 con la quale

si approvava il 2° elenco delle scuole di sci operanti in Lombardia per l'anno 1996;

Viste le dd.g.r. n. 24605 del 7 febbraio 1997, n. 27819 del 29 aprile 1997, n. 32043 del 31 ottobre 1997 e n. 32044 del 31 ottobre 1997 con le quali vengono rispettivamente riconosciute:

- «Scuola Italiana di Sci Monte Poieto»;
- «Scuola Sci Fondo Valmalenco»;
- «Scuola Estiva di Sci del Livrio»;
- «Scuola Italiana Sci Aprica 2000»;

Dato atto dal dirigente del servizio proponente che per l'anno 1997 le seguenti scuole di sci hanno dichiarato di sospendere l'attività:

«Scuola di Sci Fondo Valli Varesine» - comunicazione pervenuta il 20 novembre 1997 prot. n. 56768/364307;

«Scuola di Sci Erna Lecco» - comunicazione pervenuta il 21 ottobre 1997 prot. n. 50742/330165;

«Scuola di Sci Pian delle Betulle» - comunicazione pervenuta il 6 novembre 1997 prot. n. 53960-348536;

Dato atto altresì dal dirigente del servizio proponente che per l'anno 1997 la scuola di sci Oltre il Colle (BG) ha chiesto la riapertura dell'attività - comunicazione del 16 dicembre 1996 prot. n. 51520/353149;

Vista dal dirigente del servizio proponente la nota dell'amministrazione provinciale di Brescia del 10 novembre 1997 - prot. n. 1150/97/ra con la quale viene comunicato che le scuole di sci sottospecificate hanno cessato l'attività:

«Scuola Sci Miramonti-Tonale» con sede in via Nino Bixio 5, 25056 Ponte di Legno;

«Scuola Sci Baradello» con sede in p.le Funivia Baradello - località S. Pietro, 25040 Corteno Golgi;

«Scuola Sci Temù-Adamello» con sede in via Marconi 41, 25050 Temù;

Preso atto degli accertamenti compiuti dall'ufficio e vagliati dal dirigente del servizio proponente che a riguardo dichiara il possesso dei requisiti e il rispetto delle procedure previste dagli artt. 18 e 19 della citata legge regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Preso atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

recepite le premesse:

1. di approvare l'elenco regionale integrativo delle scuole di sci autorizzate per l'anno 1997, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. di dare atto della sospensione dell'attività delle scuole di sci: «Scuola di Sci Fondo Valli Varesine», «Scuola di Sci Erna Lecco» e «Scuola di Sci Pian delle Betulle»;

3. di dare atto della cessazione dell'attività delle scuole di sci: «Scuola Sci Miramonti Tonale», «Scuola Sci Baradello» e «Scuola di Sci Temù-Adamello» come comunicato con nota prot. n. 1150/97/ra del 10 novembre 1997 della provincia di Brescia e di conseguenza revocare, ai sensi dell'art. 19, comma 11°, della l.r. 14 febbraio 1994, n. 2 il riconoscimento alle suddette scuole di sci;

4. di prendere atto che, a seguito delle variazioni sopra riportate, l'elenco regionale delle scuole di sci operanti in Lombardia ed autorizzate per l'anno 1997 si compone secondo l'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia del presente atto.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO A)

### ELENCO DELLE SCUOLE DI SCI OPERANTI IN LOMBARDIA PER L'ANNO 1997

#### Provincia di Bergamo

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola Italiana Sci Monte Poieto presso rifugio Monte Poieto con sede in 24020 Aviatico

*Disciplina alpina estiva:*

Scuola Estiva di Sci del Livrio sopra il Passo dello Stelvio con sede in 24100 Bergamo

#### Provincia di Sondrio

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola Italiana Sci Aprica 2000 con sede in via Adamello, 23031 Aprica

*Disciplina nordica invernale:*

Scuola Sci Fondo Valmalenco con sede in via V Alpini 10, 23023 Chiesa Valmalenco

ALLEGATO B)

### ELENCO DELLE SCUOLE DI SCI OPERANTI IN LOMBARDIA PER L'ANNO 1997

#### Provincia di Bergamo

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola Italiana di Sci Monte Pora con sede in Malga Alta di Pora, 14 - 24020 Castione della Presolana

Scuola Italiana di Sci Lizzola con sede in via Pacati 60, 24020 Valbondione

Scuola Sci Presolana con sede in via Provinciale, 24020 Castione della Presolana

Associazione Maestri di Sci di Oltre il Colle con sede in via Roma 7, 24013 Oltre il Colle

Scuola di Sci San Simone con sede in località Arale 4, 24010 S. Simone di Valleve

Scuola di Sci Foppolo con sede in p.le Alberghi, 24010 Foppolo

Scuola Italiana di Sci Monte Torcole 2000 con sede in via Petrarca 3, 24010 Bergamo

Scuola Italiana di Sci Colere-Polzone con sede in via Carbonera 36, 24020 Colere

Scuola Italiana di Sci Schilpario Campelli con sede in località Spiazzi, via Seste, 27 24020 Schilpario

Scuola Sci 90 Foppolo con sede in via Piave 27, 24040 Foppolo

Scuola Italiana di Sci Colere 2000 con sede in località Plan del Sol, 24020 Colere

Scuola di Sci Spiazzi con sede in piazzale Avert, 6 24020 Gromo

Scuola Italiana Sci Monte Poieto presso rifugio Monte Poieto con sede in 24020 Aviatico

*Disciplina nordica invernale:*

Scuola Italiana di Sci Schilpario Campelli con sede in via Put Conseil 1, 24020 Schilpario

*Disciplina alpina estiva:*

Scuola Estiva di Sci del Livrio sopra il Passo dello Stelvio con sede in 24100 Bergamo

#### Provincia di Brescia

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola di Sci Tre Valli con sede in p.zza Zanardelli 1, 25060 Collio Val Trompia

Scuola Italiana di Sci Monte Campione con sede in via Plan 78, 25040 Artogne

Scuola di Sci Borno con sede in viale Giardini 1, 25042 Borno

Scuola di Sci Tre Valli Gaver con sede in via Salvi 7/B località Gaver 25043, Breno

Scuola di Sci Ponte di Legno Tonale con sede in Corso Milano 6, 25056 Ponte di Legno

Scuola Italiana di Sci Varenò 2000 con sede a Colle Varenò, 25040 Angolo Terme

*Disciplina nordica invernale:*

Scuola Italiana di Sci Fondo Monticelli con sede in c.so Venezia, 25056 Ponte di Legno

*Disciplina alpina estiva/invernale:*

Scuola Italiana di Sci Castellaccio con sede in viale Venezia 10/12, 25056 Ponte di Legno

### **Provincia di Como**

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola di Sci Valle Intelvi con sede legale in Capanna Bruno 22023 Castiglione d'Intelvi e sede amministrativa in via Oltrecolle 25/C, 22100 Como

Scuola di Sci Monte S. Primo con sede in località S. Primo 4, C/O Albergo Genzianella, 22021 Bellagio

### **Provincia di Lecco**

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola di Sci Erna Lecco con sede in via Prealpi 34, località Versasio, 22053 Lecco - sospesa attività

Scuola di Sci Barzio Piani di Bobbio con sede in località Piani di Bobbio 22040 Barzio

Scuola di Sci Pian delle Betulle con sede in località Casera, Pian delle Betulle, 22050 Margno - sospesa attività

Scuola di Sci Artavaggio con sede in località Artavaggio, 22040 Moggio

### **Provincia di Sondrio**

*Disciplina alpina invernale:*

Scuola di Sci Oga Valdisotto con sede in via Oga 7, 23030 Valdisotto - sospesa attività

Scuola di Sci Pirovano Università dello Sci con sede Passo dello Stelvio 23032 Bormio

Scuola Sci Anzi Sky Team con sede in località Ciuk, 23030 Valdisotto

Scuola Sci Confortola con sede in via Funivie 59, Passo Stelvio, 23032 Bormio

Scuola Sci Folgore con sede in località Passo dello Stelvio, 23032 Bormio

Scuola Sci Stefano Capitani con sede in via della Vittoria 36, 23032 Bormio

Scuola Italiana Sci Valdidentro con sede in via Nazionale 52, 23038 Isolaccia di Valdidentro

Scuola Nazionale Sci Bormio con sede in via Funivia 6, 23032 Bormio

Scuola Sci Sertorelli con sede in via Piave 3, 23032 Bormio

Scuola Sci D'Agonismo Full Sky con sede in via Europa 47, 23031 Aprica

Scuola Italiana di Sci S. Caterina Valfurva con sede in via Magliaga 24, 23030 Santa Caterina Valfurva

Scuola Sci Cresseri Passo Stelvio con sede in Passo dello Stelvio, albergo Genziana 23032 Bormio

Scuola Sci Bormio 2000 con sede in via Don E. Peccedi 6, 23032 Bormio

Scuola Sci Chiesa Valmalenco Associazione Maestri di Sci con sede in località Palù 23030 Chiesa in Valmalenco

Scuola Sci Caspoggio Associazione Maestri di Sci con sede in via Seggiovia 1, 23020 Caspoggio

Scuola Italiana Sci Madesimo Valle Spluga con sede in via Alle Fonti 4, 23024 Madesimo

Scuola Italiana di Sci Aprica con sede in via Adamello 10, 23031 Aprica

Scuola Italiana di Sci Livigno con sede in via Saroch 180, 23030 Livigno

Associazione Scuola Italiana Sci Livigno con sede in via Plan 112, 23030 Livigno

Scuola di Sci Teglio con sede in via Roma 50, loc. Prato Valentino 23036 Teglio - sospesa attività

Scuola Italiana di Sci Bormio Alta Valtellina con sede in via Roma 36, 23032 Bormio

Scuola Sci Azzurra Livigno con sede in via Ostaria 27, 23030 Livigno

Scuola Italiana Sci Aprica 2000 con sede in via Adamello, 23031 Aprica

*Disciplina alpina estiva-invernale:*

Scuola Italiana di Sci Inverno Estate con sede in via Plan 117, 23030 Livigno

Scuola Italiana Sci Passo Aprica con sede in c.so Roma 135, 23031 Aprica

*Disciplina nordica invernale:*

Scuola Italiana Sci Fondo Livigno con sede in via Isola 5, 23030 Livigno

Scuola Italiana Sci Fondo Alta Valtellina con sede in via della Vittoria 23032 Bormio

Scuola Sci Fondo Valmalenco con sede in via V Alpini 10, 23023 Chiesa Valmalenco

*Disciplina alpina estiva:*

Scuola Italiana Sci Estiva Thoeni con sede in via Milano 54, 23032 Bormio

### **Provincia di Varese**

*Disciplina nordica invernale:*

Scuola di Sci Fondo Valli Varesine con sede in via Indipendenza 9, 21030 Brinzio - sospesa attività.

[BUR19980145]

[4.7.2]

**D.G.R. 23 DICEMBRE 1997 - N. 6/33813**

**Piano di riparto dei contributi assegnati ad Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private per interventi diretti della Giunta regionale «a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie», per l'anno 1997-1998. (Art. 2 L.r. 4 luglio 1988, n. 38)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 4 luglio 1988 n. 38, concernente: «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie»;

Visto l'art. 2 della l.r. n. 38/88 che prevede l'attuazione in via diretta, di un programma annuale regionale per le iniziative a favore degli immigrati extracomunitari;

Vista la d.g.r. n. 4/32049, approvata nella seduta del 31 ottobre 1997 e pubblicata sul BURL 46 VII suppl. del 14 novembre 1997, con la quale si è predisposto il programma annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi per l'anno 1997/98;

Visto altresì la d.g.r. n. 32873 del 2 dicembre 1997, pubblicata sul BURL s.o. n. 50 del 9 dicembre 1997, con la quale si prorogano i termini di scadenza di presentazione delle domande al 15 dicembre 1997 consentendo così un'adeguata pubblicizzazione del provvedimento di cui al punto sopra;

Visto il d.d.g. 14 novembre 1997 n. 67095 con il quale è stato costituito il «nucleo di valutazione» per accertare l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 8 della l.r. 38/88;

Visto l'allegato verbale del nucleo di valutazione, parte integrante della presente delibera, formulato a conclusione dell'istruttoria amministrativa delle domande, con il quale sono state indicate:

— le domande ammissibili e non ammissibili rispettivamente all'allegato «A» e «B», ai sensi dell'art. 2 della l.r. 38/88, sopracitata;

— le spese ritenute ammissibili per le domande di cui all'allegato «A» e i motivi per i quali si è ravvisato l'esclusione per le domande di cui all'allegato «B»;

Dato atto che l'istruttoria dei progetti da parte del «nucleo di valutazione» è stata condotta secondo una griglia di giudizio elaborata dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Occupazione e che la medesima è stata effettuata verificando la coerenza con gli obiettivi che si prefigge la l.r.

38/88, la congruenza dei costi relativi a ciascun progetto ed iniziativa, il rispetto dei criteri di ammissibilità, attribuendo, infine, i punteggi volti all'inclusione nella graduatoria delle domande finanziabili, considerando, in prima istanza, le iniziative relative ai progetti di rientro come citato dalla d.g.r. n. 6/32049/97;

Considerato, inoltre, che per i progetti ritenuti idonei è stata individuata nel 41,77%, la percentuale di riparto calcolata sulla spesa ammissibile, come previsto dalla d.g.r. del programma annuale;

Dato atto dal dirigente del Servizio Politiche per l'Occupazione che:

— i progetti di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, in quanto coerenti e conformi alle iniziative previste dal programma annuale di cui alla citata d.g.r. n. 6/32049 del 31 ottobre 1997 possono essere finanziati per le somme ivi indicate;

— i progetti per i quali si è ravvisata l'inammissibilità sono da ritenere esclusi dal finanziamento per le motivazioni di cui all'allegato B), che è parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della l. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

— di approvare il piano di riparto dei contributi assegnati ad Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private per interventi diretti dalla Giunta Regionale previsti dall'art. 2 della l.r. 38/88 come da allegato A), che è parte integrante, della presente deliberazione;

— di non accogliere le domande concernenti i progetti di cui all'allegato B), parte integrante della presente delibe-

razione, in quanto non ammissibili per le motivazioni specificate singolarmente nel quadro sinottico allegato;

— di procedere tramite successivo atto alle eventuali revoke per i progetti e le attività che risultassero non effettuate, totalmente o parzialmente, dai beneficiari secondo i criteri approvati con d.g.r. n. 6/32049 del 31 ottobre 1997;

— di impegnare la somma complessiva di L. 400.000.000 a favore degli Enti, delle Associazioni e delle Istituzioni di cui all'allegato A), imputandola al cap. 3.1.4.1 2319 dal bilancio dell'anno in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

— di provvedere alla liquidazione del 60% del contributo previsto per ciascun beneficiario a seguito di approvazione della presente delibera di riparto e sottoscrizione di una convenzione tra l'Ente beneficiario e la Regione Lombardia, come indicato nella d.g.r. del programma annuale, e di liquidare il restante 40% a presentazione della documentazione comprovante l'attuazione dell'intervento nonché della relativa rendicontazione contabile da presentare improrogabilmente entro e non oltre 2 anni a partire dalla data di approvazione della presente delibera;

— di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, compresa di allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La Regione si riserva, di effettuare con le modalità più opportune, tutti i controlli burocratico-amministrativi e tecnico-funzionali sul luogo e negli uffici dell'Ente beneficiario, al fine di verificare la coerenza delle iniziative con quanto predisposto dal programma annuale e di valutare la corrispondenza tra il finanziamento e la realizzazione del progetto approvato.

Il segretario: Sala

— • —

«ALLEGATO A»

#### INIZIATIVE E PROGETTI AMMESSI AI CONTRIBUTI ART. 2 L.R. 38/88

<i>N. domanda</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Descrizione del progetto ed iniziativa relativa all'art. 2 L.r. 38/88</i>	<i>Somma richiesta</i>	<i>Spesa ammissibile</i>	<i>Somma attribuita al progetto</i>	<i>Punteggio di priorità</i>
1	Associazione Amicizia Italia-Somalia multietnica Milano	centro di informazioni e di ascolto a favore di immigrati iniziativa «G»	L. 70.000.000	L. 45.000.000	L. 18.797.000	4
2	African Modern Arts Milano	progetto di rientro nel paese d'origine: Nigeria iniziativa «H»	L. 108.888.800	L. 108.188.000	L. 45.190.000	17
4	Progetto integrazione Milano	sportello di consulenza e centro di ascolto telefonico per disbrigo di pratiche in materia di immigrazione iniziativa «G»	L. 40.000.000	L. 36.000.000	L. 15.040.000	9
7	Azienda U.S.S.L. n. 39 Milano	accoglienza sanitaria e psico-sociale delle famiglie di lingua araba e filippina iniziativa «D»	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 12.531.000	11
11	Centro di aiuto alla vita Mangiagalli Milano	corsi di formazione di tipo artigianale per donne immigrate iniziativa «E»	L. 165.000.000	L. 150.000.000	L. 62.655.000	7
12	A.D.A.S. Milano	progetto di rientro nel paese di origine: Costa D'Avorio iniziativa «H»	L. 159.480.000	L. 159.480.000	L. 66.620.000	11
13	Fratelli dell'uomo Milano	corsi di aggiornamento per insegnanti che svolgono attività a favore di minori immigrati. iniziativa «E»	L. 43.000.000	L. 43.000.000	L. 17.962.000	9



<i>N. domanda</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Descrizione del progetto ed iniziativa relativa all'art. 2 l.r. 38/88</i>	<i>Somma richiesta</i>	<i>Spesa ammissibile</i>	<i>Somma attribuita al progetto</i>	<i>Punteggio di priorità</i>
15	Farsi prossimo Milano	sviluppo e gestione di un servizio socio-assistenziale per la cura e la custodia di minori immigrati iniziativa «L»	L. 27.000.000	L. 27.000.000	L. 11.280.000	11
17	Associazione Villa Amantea Milano	attivazione di sportello di consulenza giuridica in materia di immigrazione. iniziativa «D»	L. 19.500.000	L. 19.500.000	L. 8.150.000	10
8	Comitato Pavia Senegal Pavia	progetto di rientro nel paese di origine: Senegal. iniziativa «H»	L. 150.000.000	L. 135.000.000	L. 56.390.000	15
19	Apprendimento e comunicazione A&C Milano	sviluppo di un progetto di apertura spazio di ascolto e consulenza psicologica per donne straniere e famiglia iniziativa «D»	L. 30.000.000	L. 20.000.000	L. 8.355.000	7
20	Comune di Milano Milano	apertura di uno sportello di orientamento e formazione al lavoro iniziativa «D»	L. 100.000.000	L. 96.748.000	L. 40.410.000	4
22	Crinali Milano	avviamento al lavoro di mediatrici culturali iniziativa «C»	L. 40.000.000	L. 36.000.000	L. 15.040.000	7
23	Associazione Speranza Africana Milano	pubblicazione opuscolo ed attività di sensibilizzazione nelle scuole della cultura africana iniziativa «G»	L. 40.950.000	L. 24.950.000	L. 10.425.000	5
25	Sodalitas Arconate (MI)	assistenza, consulenza per problemi burocratici-amministrativi riferiti al soggiorno, alla sanità e all'abitazione degli immigrati extracomunitari iniziativa «G»	L. 34.700.000	L. 26.700.000	L. 11.155.000	13

**Totale domande ammesse al piano di riparto: n. 15**

**Totale richiesto L. 1.058.518.800**

**Spesa ammissibile: L. 957.566.000**

**Totale assegnato (41,77% calcolato sulla spesa ammissibile): L. 400.000.000**

ALLEGATO «B»

**INIZIATIVE E PROGETTI NON AMMESSI AI CONTRIBUTI ART. 2 L.R. 38/88**

<i>N. domanda</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Descrizione del progetto ed iniziativa art. 2 l.r. 38/88</i>	<i>Somma richiesta</i>	<i>Motivazione dell'esclusione</i>
3	Icaro 2000 Sesto San Giovanni Milano	progetto spazio gioco a favore di minori immigrati	L. 40.000.000	il progetto richiede l'individuazione di un obiettivo. l'art. 2 non finanzia l'attività di routine dell'associazione ma l'attività progettuale
5	Sarepta Milano	progetto di rientro nel paese d'origine	L. 50.000.000	il progetto non è valutabile: 1) non specificata la provenienza dell'utenza; 2) non specificato il percorso formativo; 3) non specificate le opportunità di rientro nei paesi d'origine. Conseguentemente non è valutabile il preventivo di spesa
6	Comitato diritti somali Milano	Progetto di rientro nel paese di origine	L. 50.000.000	Non evidenziata l'attività formativa, progetto incongruente: il percorso proposto non garantisce i risultati e gli obiettivi indicati. Non è evidenziata la tipologia dell'utenza
8	Equitax Milano	progetto di assistenza sociale-giuridico	L. 53.000.000	L'attività generica rilevata dall'atto costitutivo non risulta prioritaria per gli immigrati. Sulla domanda non è espressa nessuna richiesta di contributo. Manca metodologia del progetto pur essendo rilevate le intenzioni. Manca il piano operativo dei servizi effettuati e quindi anche le spese non possono essere valutate nel merito
9	Insieme Somalia «Soomaal» Crema	corsi di aggiornamento di tipo infermieristico per immigrati	L. 30.000.000	Progetto operativo mancante. Non è stato possibile verificare nel merito le spese indicate
10	Comune di San Paolo d'Argon Bergamo	non identificabile	L. 12.750.000	Le finalità del progetto sono di fatto svolte dalla scuola dell'obbligo. Le spese del progetto non sono descritte. Manca la quantificazione dell'utenza
14	Acra Milano	progetto di rientro nel paese d'origine: Senegal	L. 120.000.000	I contenuti del progetto riguardano esclusivamente lo studio di fattibilità da realizzarsi all'estero. Le spese riguardano esclusivamente il viaggio degli operatori dell'associazione
16	Extra Center Milano	orientamento ed avviamento al lavoro	L. 135.000.000	l'elaborato presentato non può configurarsi quale progetto, in quanto i contenuti riguardano l'attività genericamente svolta dall'associazione. La domanda si ritiene quindi di pertinenza non dell'art. 2 ma dell'art. 8 della l.r. 38/88
21	Comune di Segrate Milano	creazione di joint-venture con Costa d'Avorio	L. 180.000.000	contenuti del progetto vaghi. Dalla documentazione si evince la creazione di un'attività «reditizia» a favore esclusivo degli imprenditori locali. Inoltre, non sono specificate l'opportunità di rientro nel Paese di origine ed il percorso formativo. Non valutabile il preventivo di spesa.
24	Gruppo donne internazionale Milano	progetto di ricerca sulla condizione delle donne in stato di gravidanza	L. 80.000.000	il progetto consiste in un'indagine conoscitiva sulla condizione delle donne immigrate in gravidanza non contemplato tra gli obiettivi fissati dall'art. 2

[BUR19980146]

[4.7.2]

D.G.R. 23 DICEMBRE 1997 - N. 6/33860

**Concessione di sovvenzioni alle associazioni, enti ed istituzioni ai sensi dell'art. 8 della l.r. 4 luglio 1988, n. 38 «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie». (A seguito di parere della Commissione consiliare)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 4 luglio 1988, n. 38 «Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie»;

Visto in particolare l'art. 8 della citata l.r. 38/88 che prevede:

— al comma secondo: la Regione Lombardia concede sovvenzioni alle Associazioni, Enti ed Istituzioni aventi una sede nella regione, che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle Associazioni costituite dagli immigrati stessi;

— al comma terzo: che i soggetti di cui sopra, per ottenere le sovvenzioni devono presentare domanda corredata da copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati;

— al comma quarto, che contestualmente alla domanda di contributo deve essere presentato il programma corredata dal preventivo di spesa delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;

— al comma quinto, che le domande devono essere presentate entro il 15 novembre di ciascun anno e che il riparto deve tenere conto prioritariamente dell'attività svolta a favore delle collettività straniere;

Vista la d.g.r. del 7 novembre 1997, n. 32305 con la quale viene modificata la d.g.r. n. 17992 del 13 settembre 1996, in relazione ai criteri e alle procedure per la richiesta e l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 8 della l.r. 38/88, pubblicata sul BURL n. 46/7° supplemento del 14 novembre 1997;

Dato atto che sono state presentate n. 15 domande per un importo complessivo di lire 790.031.952 ampiamente superiore alla disponibilità di bilancio pari a Lire 300.000.000;

Visto il d.d.g. del 14 novembre 1997 n. 67095 con il quale è stato costituito un nucleo di valutazione per accertare l'ammissibilità delle domande pervenute ai sensi dell'art. 2 e 8 della l.r. 38/88;

Visto l'allegato n. 1, «relazione del nucleo di valutazione», parte integrante della presente delibera, formulato a conclusione dell'istruttoria amministrativa delle domande, con il quale sono state indicate:

— le domande ammissibili e non ammissibili rispettivamente all'allegato «A» e «B», ai sensi dell'art. 8 della l.r. 38/88, sopracitata;

— le spese ritenute ammissibili per le domande di cui all'allegato «A» e i motivi per i quali si è ravvisato l'esclusione per le domande di cui all'allegato «B»;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal nucleo di valutazione e vagliati dal Dirigente del Servizio proponente che al riguardo dichiara il rispetto delle procedure previste dalla citata l.r. 38/88;

Dato atto che tutte le domande sono state presentate entro il termine del 15 novembre 1997;

Ritenuto di escludere le domande di sovvenzioni non aventi i requisiti richiesti dall'art. 8 della l.r. 38/88 per le motivazioni indicate nell'allegato «B»;

Ritenuto dal dirigente del Servizio Politiche per l'Occupazione che, in base alle domande pervenute, si possano considerare favorevolmente i programmi di attività di cui all'allegato «A», parte integrante della presente deliberazione, in quanto corrispondenti alle iniziative previste dalla citata d.g.r. n. 32305 del 7 novembre 1997;

Accertata la disponibilità dell'importo di L. 300.000.000 al cap. 3.1.4.1 2323 del Bilancio dell'esercizio in corso come da allegato referto di Ragioneria;

Considerato che, per i programmi di attività ritenuti ido-

nei è stata individuata nel 59,70%, la percentuale di riparto calcolata sulla spesa ammissibile, come indicato nella d.g.r. 7 novembre 1997 n. 32305;

Acquisito il parere della commissione consiliare competente nella seduta del 18 dicembre 1997;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della l. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di prendere atto dell'allegato n. 1 «relazione del nucleo di valutazione», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano di concessione delle sovvenzioni per l'anno 1997 a favore delle Associazioni, Enti ed Istituzioni che operano a favore degli immigrati extracomunitari, di cui all'allegato «A», parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di L. 300.000.000;

3) di non ammettere alla sovvenzione le domande di cui all'Allegato «B», parte integrante della presente deliberazione, in quanto non finanziabili per le motivazioni di inammissibilità specificate singolarmente;

4) di impegnare l'importo di L. 300.000.000 a favore delle Associazioni, Enti ed Istituzioni di cui all'allegato «A» e di imputarle al cap. 3.1.4.1 2323 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, come da allegato referto della Ragioneria;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione comprensiva dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

**ALLEGATO N. 1**
**Relazione del nucleo di valutazione delle domande presentate sulla l.r. 38/88 art. 8**

Il giorno 17 novembre c.a. presso la Direzione Generale Formazione e Lavoro, si è riunito il nucleo di valutazione nominato con d.d.g. n. 67095 del 14 novembre 1997, per procedere all'istruttoria delle domande di contributo pervenute; le richieste pervenute sono n. 15 per un totale di spesa di L. 790.031.952.

Le domande presentate sono pervenute entro i termini stabiliti dalla legge (14 novembre 1997).

I criteri adottati per la valutazione delle domande di sovvenzione sono stati quelli dettati dal secondo, terzo, quarto e quinto comma della l.r. 38/88 art. 8.

Al termine dell'istruttoria amministrativa risultano ammessi a contributo n. 12 Associazioni di cui all'allegato «A» per un totale richiesto di L. 616.000.000. È stato interamente assegnato il budget disponibile di L. 300.000.000, calcolando una percentuale del 59,7% della spesa ritenuta ammissibile dal nucleo di valutazione; le domande di contributo non ammesse sono indicate nell'allegato «B» con le motivazioni indicate a lato di ciascuna di esse.

Vista l'urgenza per la predisposizione della deliberazione di piano di riparto, la valutazione delle domande presentate si è conclusa il giorno 22 novembre.

I Componenti del nucleo di valutazione leggono e approvano la presente relazione.

Coordinatore: Dott. Pierangelo Della Vedova  
componente: Ivana Vitale  
componente: Sonia Dal Poggetto  
componente: Mario Terragni  
componente: Duilio Cavaniglia  
componente: Guglielmo Costa

Il coordinatore del nucleo di valutazione:  
Pierangelo Della Vedova

«ALLEGATO A»

**DOMANDE AMMESSE AI CONTRIBUTI ART. 8 L.R. 38/88**

<i>N. domanda</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Attività generica svolta dall'ente associazione o istituzione</i>	<i>Somma richiesta</i>	<i>Spese ammissibili</i>	<i>Somma attribuita al progetto</i>
1	Casa di Betania Rozzano - Milano	Accoglienza, assistenza aiuto inserimento lavorativo e alloggio, alfabetizzazione, orientamento socio-sanitario	L. 40.000.000	L. 37.000.000	L. 22.089.000
2	Ass. etiopie dei Tigrini in Lombardia Milano	assistenza, inserimento socio lavorativo, formazione, rientro paese d'origine	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 17.910.000
3	Naga Milano	assistenza socio-sanitaria a stranieri e nomadi	L. 54.000.000	L. 54.000.000	L. 32.238.000
4	U.G.L. Unione Generale del lavoro Milano	tutela sindacale, attività di assistenza attraverso patronato, tutela giuridica	L. 58.000.000	L. 50.000.000	L. 29.850.000
5	Centro di solidarietà San Martino Milano	Formazione linguistica, gestione casa di accoglienza, avviamento al lavoro, centro di informazione	L. 64.700.000	L. 58.300.000	L. 34.805.100
7	Centro accoglienza ambrosiano Milano	gestione di case d'accoglienza e asilo nido multietnico; formazione linguistica, attività inerente l'orientamento e l'avviamento al lavoro	L. 33.000.000	L. 33.000.000	L. 19.701.000
10	Sarepta Milano	n. 6 case di accoglienza, asili nido, scuole materne multietniche, formazione professionale e linguistica, avviamento ed orientamento al lavoro, progetti di rientro	L. 40.000.000	L. 24.000.000	L. 14.328.000
11	Caleidoscopio Rho - Milano	diffusione notizie ed informazioni; formazione linguistica, sensibilizzazione nelle scuole; gestione case accoglienza	L. 38.712.000	L. 38.712.000	L. 23.111.100
12	Coordinamento associazioni multietniche Milano	centri di ascolto; servizi sociali, formazione e promozione di iniziative economiche finalizzate all'occupazione	L. 55.000.000	L. 51.500.000	L. 30.745.500
13	Associazione mamme e bimbi somali Milano	Corsi di alfabetizzazione, soluzione di problemi socio-assistenziali, sanitari, legali; corsi di formazione professionale	L. 55.000.000	L. 55.000.000	L. 32.835.300
14	Paroikia Abbiategrosso Milano	promozione centri ascolto; formazione linguistica, case accoglienza; prodotti commercio equo-solidale; assistenza medica	L. 48.000.000	L. 37.000.000	L. 22.089.000
15	Centro documentazione ed iniziative per il dialogo interculturale Pavia	iniziative formative, orientative, culturali didattiche e promozione culturale	L. 100.000.000	L. 34.000.000	L. 20.298.000

**Totale domande ammesse al piano di riparto: n. 12****Totale richiesto: L. 616.000.000****Totale ammissibili: L. 502.512.000****Totale assegnato (59,7% calcolato sulla spesa ammissibile): L. 300.000.000**

ALLEGATO «B»

**DOMANDE NON AMMESSE AI CONTRIBUTI ART. 8 L.R. 38/88**

<i>N. domanda</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Attività generica svolta dall'ente associazione o istituzione</i>	<i>Somma richiesta</i>	<i>Motivazione dell'esclusione</i>
6	Kantara Milano	attività di mediazione linguistico culturale, riguardante la salute mentale e la devianza dei giovani stranieri	L. 14.800.000	Mancano gli elementi che indicano le attività di spesa; verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione e bilancio non firmati.
8	C.E.M. Comunità Eritrea Milanese Milano	centri di ascolto, formazione linguistica, orientamento e avviamento al lavoro	L. 139.231.952	Le spese di gestione non sono specificate; il preventivo di spesa è in contraddizione rispetto alle attività svolte.
9	Il Mandorlo Milano	gestione case di accoglienza	L. 20.000.000	le spese di gestione non sono descritte manca il preventivo di spesa dell'attività dell'Ente. È indicato l'importo globale di L. 20.000.000

**Totale delle domande pervenute: n. 15****Totale delle somme richieste: L. 790.031.952**

**D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

[BUR19980147]

[5.1.2]

**COM.R. N. 06/01-SE.O. 1998****Direzione generale Formazione e Lavoro Servizio Istruzione - Circolare n. 2 del 7 gennaio 1998 - Termini di presentazione domande di contributo per l'edilizia scolastica minore - L.r. 70/80 art. 3 ex l.r. 40/74 titolo II - Piano intervento ordinario fondi bilancio anno 1998**

Ai sindaci dei comuni della Lombardia

Agli assessori all'istruzione delle province della Lombardia

Ai presidenti dei consigli scolastici di distretto della Lombardia

Ai dirigenti degli s.t.a.p. della Lombardia

Ai dirigenti degli uffici provinciali del genio civile della Lombardia

Ai provveditori agli studi della Lombardia

In applicazione dell'art. 3 della legge regionale 6 giugno 1980 n. 70, la regione deve predisporre un piano annuale di intervento ordinario per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere di adattamento e riadattamento in edifici destinati alla scuola materna e dell'obbligo ubicati in comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Come è noto la regione Lombardia con le leggi regionali n. 38/72, n. 40/74 e n. 70/80 ha attuato negli anni 1972/1996 interventi in questo settore dell'edilizia scolastica contribuendo con un importo complessivo pari a L. 101,150 miliardi ed ora si accinge a predisporre un ulteriore piano di riparto contributi per l'anno 1998 con uno stanziamento previsto di L. 9 miliardi.

**Le procedure per la presentazione delle richieste**

Per l'ottenimento dei finanziamenti destinati dall'art. 3 della legge regionale 70/80 agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici nelle scuole materne statali o gestite da enti ed istituzioni, nonché nella scuola dell'obbligo, le amministrazioni comunali e gli enti che hanno titolo ed interesse, dovranno inoltrare domanda entro e non oltre il 10 marzo 1998, tenendo presente, qualora si richieda l'intervento regionale per più edifici, che è necessario predisporre una domanda per singolo edificio.

Come già avvenuto lo scorso anno, la domanda o le domande, corredate dalla documentazione più avanti indicata, dovranno essere inviate in carta semplice a questa direzione generale «Formazione e lavoro» - Servizio Istruzione - Ufficio Edilizia Scolastica - via Soderini, 24 - 20146 Milano, nonché all'assessorato all'istruzione dell'amministrazione provinciale e al distretto scolastico competenti per territorio:

- delibera della giunta comunale relativa alla richiesta di contributo;

- relazione tecnica dei lavori proposti e relativo preventivo di spesa;

- scheda riassuntiva dei lavori come da modello allegato (allegato A);

- dichiarazione del provveditorato agli studi da cui risulta che l'edificio oggetto della richiesta di contributo non sia compreso tra quelli per i quali è prevista la chiusura dell'attività didattica a seguito dell'applicazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica. Per le scuole materne comunali o libere, non dipendenti gerarchicamente dal ministero della p.i., il rappresentante legale delle stesse (sindaco o presidente dell'ente) dovranno rilasciare in sostituzione di quanto sopra una dichiarazione attestante la non previsione di chiusura della scuola nei successivi due anni.

Dalla predetta delibera di richiesta contributo dovranno risultare anche i seguenti dati: la proprietà dell'edificio o l'uso gratuito dello stesso per un periodo ultraventennale; la destinazione dell'edificio ad esclusivo uso scolastico; la popolazione residente nel comune al censimento 1991; il numero delle classi e il numero degli alunni presenti nell'edificio stesso.

L'amministrazione comunale, sempre se il comune ha

meno di 10.000 abitanti, si deve far carico di rendere note agli enti titolari di scuole materne libere operanti nel territorio di propria competenza le possibilità di intervento offerte dalla legge in oggetto, tenendo presente che la documentazione di questi enti dovrà essere integrata con la delibera del consiglio di amministrazione e dall'autocertificazione antimafia prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55 secondo l'allegato facsimile quando i richiedenti non siano enti pubblici.

Inoltre la domanda di tali enti dovrà contenere il parere del comune sede della scuola.

A chiarimento dei criteri di applicazione della legge, si ritiene inoltre di dover ribadire che le opere di adattamento e riadattamento escludono dal beneficio del contributo sia i lavori di manutenzione ordinaria, sia quelli per ampliamento e sopraelevazione.

Inoltre la richiesta di contributo dovrà necessariamente essere esclusa dal piano d'intervento di cui trattasi qualora risulti la mancanza del possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974 n. 40 riportato qui di seguito integralmente.

«La regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e di riadattamento di edifici destinati alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni i quali:

1. siano proprietari degli edifici per i quali si richiedono le opere o abbiano titolo per il loro godimento gratuito per un periodo ultraventennale;

2. abbiano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Possono essere erogati contributi anche ad enti morali pubblici e privati proprietari degli immobili, esclusivamente per opere riguardanti edifici destinati ad attività scolastica materna, siti in comuni aventi la popolazione di cui al punto 2).

Le domande devono essere presentate all'amministrazione comunale che le trasmetterà alla regione col proprio motivato parere.»

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sulla necessità che la documentazione richiesta sia inoltrata al completo, anche quando trattasi di riconferma di domande relative ad anni precedenti, onde rendere più sollecito ed adeguato l'esame delle richieste; ciò a vantaggio, in primo luogo, delle amministrazioni stesse.

Il mancato invio della scheda riassuntiva dei lavori (allegato A), introdotta per consentire la gestione automatizzata nella valutazione delle richieste e nell'erogazione dei finanziamenti, interrompe le procedure e può determinare la non ammissione al piano. Inoltre, nella compilazione della stessa si raccomanda di seguire attentamente le apposite istruzioni allo scopo di riportare nella scheda solo la sintesi delle categorie di opere indicate nel preventivo di spesa e non l'analisi delle stesse.

Con l'occasione si informa che allorquando il piano di intervento ordinario sarà approvato dal consiglio regionale, lo stesso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Pertanto, considerato che non tutte le richieste che verranno potranno trovare favorevole accoglimento nel suddetto piano, a causa dello squilibrio tra le stesse e le disponibilità di bilancio che consentiranno di intervenire solo sulle situazioni di priorità individuate dalle amministrazioni provinciali, si comunica che, dell'esito delle domande presentate, saranno informati soltanto gli enti che risulteranno beneficiari di contributo.

Per quanto riguarda il piano annuale di intervento ordinario dell'anno 1997, si comunica che lo stesso è stato approvato definitivamente dal consiglio regionale con le deliberazioni n. VI/760 dell'11 dicembre 1997.

Tale piano sarà pubblicato prossimamente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia; nel contempo si precisa che tutti i relativi enti beneficiari di contributo sono stati avvertiti con apposita lettera.

**Procedure per la individuazione degli interventi prioritari da parte delle amministrazioni provinciali**

Circa l'indicazione delle priorità da assegnare agli edifici

ubicati nell'ambito territoriale della singola provincia, le amministrazioni provinciali interessate dovranno provvedere entro e non oltre il 6 maggio 1998.

La formulazione delle graduatorie richiede, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale 70/80, la consultazione dei distretti scolastici cui verrà indirizzata una copia delle richieste.

La consultazione potrà essere effettuata o con una riunione dei rappresentanti dei distretti, o con la presentazione di una loro proposta.

Per la definizione delle priorità degli interventi si indicano orientativamente i seguenti criteri e parametri:

*Criteri di priorità per opere:*

a) adattamento spazi interni per ricezione alunni provenienti da edifici soppressi per effetto del piano di «razionalizzazione»;

b) opere di eliminazione strutture contenenti amianto; opere di adeguamento degli impianti elettrici alle norme della legge 5 marzo 1990 n. 46;

opere di adeguamento alle norme di sicurezza e/o prevenzione incendi;

opere per il risanamento di condizioni di grave carenza igienico sanitaria;

c) opere volte ad eliminare le barriere architettoniche che possono ostacolare l'accesso dei portatori di handicap motori.

*Criteri di priorità per soggetti:*

Qualora nella formulazione della suddetta graduatoria si verifichino parità di condizioni tra più enti, dovrà essere data la precedenza a quei soggetti che non abbiano avuto contributi nel piano di intervento ordinario per opere di edilizia scolastica dell'anno 1997 o che non abbiano avuto contributi straordinari per gli interventi urgenti finanziati con fondi del bilancio dell'anno 1997. A tale scopo si trasmette l'elenco degli enti beneficiari dei suddetti contributi straordinari.

Si richiede, pertanto, alle province di voler formulare, utilizzando il modello allegato, un elenco completo delle richieste pervenute disponendole in graduatoria di priorità per distretto scolastico ed inviarle nei termini stabiliti a questo settore.

**Ulteriori modalità per la formulazione dell'ipotesi del piano di riparto**

Si precisa infine che, in analogia a quanto avvenuto negli anni scorsi, nella formulazione dell'ipotesi del piano di riparto sarà indicato alla giunta regionale di proporre al consiglio regionale i seguenti altri criteri:

– riparto preliminare dello stanziamento destinato agli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. B) della l.r. 70/80 tra le province della Lombardia, in proporzione ai seguenti parametri: 50% sulla base della popolazione complessiva residente nei comuni inferiori ai 10.000 abitanti e 50% sulla base del numero complessivo dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti (dati popolazione riferiti al censimento del 1991);

– accoglimento di una sola domanda per ogni ente richiedente;

– assegnazione del contributo regionale per quote decrescenti con l'aumentare delle dimensioni del comune da un massimo del 90% del costo delle opere ammesse al contributo nei comuni inferiori ai 500 abitanti ad un minimo del 40% nei comuni compresi fra 7.500 e 10.000 abitanti. In taluni casi in cui le risorse disponibili non siano sufficienti per il complesso delle opere richieste, potranno essere assegnati contributi per i soli lavori ritenuti più urgenti e stabilito un importo massimo del contributo assegnabile.

**Procedure per la richiesta di contributi straordinari per interventi urgenti ed indifferibili causati da eventi imprevedibili (art. 3 comma 1 lett. A) della l.r. 70/1980**

L'art. 3 della l.r. 70/80 e successive modifiche prevede che in occasione dell'approvazione del piano annuale di intervento ordinario, il consiglio regionale riservi una quota non inferiore all'8% dello stanziamento indicato in bilancio per

l'esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 e dall'art. 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641.

Pertanto, qualora nel corso dell'anno 1998, ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, gli enti interessati che intendano usufruire di un contributo straordinario per l'esecuzione delle suddette opere urgenti ed indifferibili, possono presentare, mediante telegramma o telefax (02/67652253), a questa direzione generale – servizio istruzione – ufficio edilizia scolastica entro un breve periodo dal verificarsi dell'evento, un'apposita richiesta contenente la descrizione dell'evento, le ragioni della sua imprevedibilità e l'urgenza ed indifferibilità delle opere che si intende realizzare per esigenze di igiene e sicurezza.

Tali richieste saranno istruite dal competente servizio istruzione - ufficio edilizia scolastica che si avvarrà dell'ufficio prov.le del genio civile del servizio s.t.a.p., al quale compete (art. 3 comma 3) l'accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza delle opere proposte e la loro identificazione in quelle indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza (art. 3 comma 1 lett. A) e art. 8 legge 5 agosto 1975 n. 412).

Sulla scorta poi dell'esistenza delle circostanze di imprevedibilità e dei presupposti di necessità, urgenza ed indifferibilità, nonché della messa a disposizione degli appositi fondi regionali da parte del consiglio regionale, sarà proposta alla giunta regionale l'assegnazione del contributo straordinario che sarà definito in relazione all'entità complessiva della spesa ed in analogia ai criteri utilizzati negli anni precedenti.

Confidando nella piena collaborazione di tutti gli enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali, si inviano i migliori saluti.

Il dirigente del servizio istruzione: Guido Servalli

— • —

**Elenco indirizzi degli assessori alla pubblica istruzione delle province della Lombardia ove presentare le domande di contributo per gli interventi previsti dall'art. 3 della l.r. 70/80**

Amministrazione provinciale di Bergamo  
Assessorato alla p.i.

Via S. Caterina n. 19 - 24100 Bergamo

Amministrazione provinciale di Brescia  
Assessorato alla p.i.

Via Musei n. 32 - 25100 Brescia

Amministrazione provinciale di Como  
Assessorato alla p.i.

Via Borgovico n. 148 - 22100 Como

Amministrazione provinciale di Cremona  
Assessorato all'istruzione, cultura, edilizia scolastica  
Corso Vittorio Emanuele n. 17 - 26100 Cremona

Amministrazione provinciale di Lecco  
C.so Matteotti, 3 - 22053 Lecco

Amministrazione provinciale di Lodi  
Via Grandi n. 6 - 20075 Lodi

Amministrazione provinciale di Mantova  
Assessorato alla p.i.

Via Principe Amedeo n. 30 - 46100 Mantova

Amministrazione provinciale di Milano  
Assessorato alla p.i. - settore educativo

Via Vivaio, 1 - 20122 Milano

Amministrazione provinciale di Pavia  
Assessorato alla p.i.

Piazza Italia n. 2 - 27100 Pavia

Amministrazione provinciale di Sondrio  
Assessorato alla p.i.

Via Vittorio Veneto - 23100 Sondrio

Amministrazione provinciale di Varese  
Assessorato alla p.i.

Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese

Fac-simile da compilare solo da parte degli enti non pubblici

**AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PREVISTA DALL'ART. 7 PUNTO 9  
DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55**

Alla regione Lombardia  
Settore giovani, formazione professionale, lavoro e sport  
Servizio edilizia scolastica  
Via Soderini, 24  
20146 Milano

OGGETTO: richiesta contributo regionale per l'edilizia scolastica

Io sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente a ..... in proprio ed in qualità di legale rappresentante di .....  
..... con sede in ..... via .....  
sotto la mia responsabilità

**D I C H I A R O**

Ai sensi e per tutti gli effetti di cui all'art. 7 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (e norme ad essa collegate) atteso di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e di non essere a conoscenza dell'esistenza a mio carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione.

Anche nei confronti della suddetta scuola materna non esiste né vi è in corso alcun procedimento limitativo della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

In fede.

Luogo e data

Firma

La firma deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (sindaco o segretario comunale o funzionario incaricato dal sindaco)



FAC-SIMILE

**L.r. 70/80 art. 3 lettera b - Piano di intervento ordinario anno 1998****PROVINCIA DI .....**

Indicazioni per gli interventi prioritari per distretto scolastico

Distretto n. .... di .....

<i>N. ordine grad.</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>Comune</i>	<i>Tipo scuola</i>	<i>Opere previste</i>	<i>Totale spesa preventivata</i>

**NOTE PER LA COMPILAZIONE  
DELLA SCHEDA RIASSUNTIVA  
DEI LAVORI MODELLO ALLEGATO «A»**

**I parte - Notizie riferite all'ente**

Per la compilazione di questa parte contenente notizie riferite all'ente non occorrono particolari chiarimenti.

**II parte - Opere da eseguire e spesa prevista**

In questa seconda parte dovranno essere riportate tutte le notizie ricavate in sintesi dal computo metrico estimativo o dal preventivo di spesa che riguarda le opere che si intendono realizzare.

Si ritiene utile chiarire che nella colonna P.T si dovrà indicare P se l'opera descritta nella colonna precedente viene realizzata solo parzialmente, mentre si indicherà T se l'opera verrà eseguita completamente (es. 1BA rifacimento solai, si indicherà T se si intende rifare tutti i solai, mentre si indicherà P solo se il rifacimento riguarda uno o più solai, ma non tutti).

Nella colonna «costo previsto in lire» l'importo da indicare deve intendersi «a corpo» per cui lo stesso deve essere il costo risultante dall'accorpamento delle singole voci del preventivo o del computo metrico estimativo relativo a tutti quei lavori che contribuiscono alla realizzazione completa dell'opera codificata (es. 1MA riferimento impianto elettrico: il costo da indicare è quello risultante dalla somma sia della spesa per l'elettricista, sia delle eventuali opere murarie, rappezzi d'intonaco, tinteggiatura ecc.).

Nello stesso modo i costi relativi agli intonaci, rivestimenti e pavimentazioni saranno accorpati ad altre opere se gli stessi dovranno essere eseguiti in conseguenza alla realizzazione di altro intervento (es. 1BA rifacimento solai: poiché per sostituire un solaio è necessario di conseguenza sostituire anche il pavimento, il costo da indicare nella colonna corrispondente alla voce 1BA rifacimento solai sarà quello complessivo comprendente le due opere di sostituzione solaio e rifacimento pavimentazione).

Ovviamente in questo caso nella colonna costo previsto per l'opera «1GB rifacimento pavimentazioni interne» non dovrà essere indicato alcun importo. Quando invece il rifacimento della pavimentazione si renda necessario in quanto trattasi di intervento a sé stante, quindi senza rifacimento del solaio, il relativo costo andrà indicato nella colonna corrispondente all'opera «1GB rifacimento pavimentazioni interne».

Secondo la logica di compilazione sopra indicata anche per le opere di «Adeguamento funzionale» dovrà essere indicato un unico costo complessivo di tutti i costi dei lavori necessari all'intervento.

Eventuali dubbi che potrebbero sorgere nella compilazione del presente questionario potranno essere chiariti anche per le vie telefoniche dall'ufficio «Edilizia scolastica» - tel. 02/67652022 - 67652249.

**(ALLEGATO A)**

**Scheda da compilare ed allegare alla richiesta di contributo per opere di adattamento di Edilizia Scolastica (prima della compilazione del presente questionario leggere attentamente le note per la sua compilazione).**

**Legge Regionale n°70/80 - Articolo 3 Lettera b)**

**PIANO INTERVENTO ORDINARIO ANNO 1998**

- Denominazione Ente richiedente .....
- Codice fiscale .....
- Indirizzo ..... n° ..... C.a.p. ....
- Comune ..... Prov. ....
- Telefono: Prefisso ..... n° ..... N° Fax .....

**DATI RISERVATI ALL'UFFICIO**

CODICE ENTE BENEFICIARIO

CODICE DISTRETTO SCOLASTICO

CODICE COMUNE ISTAT

CODICE TERRITORIALE

CODICE EDIFICIO

**Richiesta contributo per adattamento :**

- Edificio scuola .....
- Indirizzo edificio ..... n° .....
- Frazione .....
- Proprietario edificio .....
- Utilizzazione edificio:
  - esclusivamente ad uso scolastico
  - anche ad altri usi

**OPERE DA ESEGUIRE E SPESA PREVISTA**

(Dati riassuntivi da ricavare dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo)

N.B. : arrotondare alle 1.000 lire il costo previsto delle opere

Codice ufficio	Descrizione opere	P/T	Consistenza o superficie	Costo previsto in lire	Note
<b>STRUTTURE VERTICALI</b>					
1 AA	Rifacimento strutture portanti				
1 AB	Consolidamento strutture portanti				
1 AC	Risanamento e bonifica murature				
<b>STRUTTURE ORIZZONTALI - SOLAI</b>					
1 BA	Rifacimento solai				
1 BB	Coibentazione solai				
<b>STRUTTURE ORIZZONTALI - COPERTURE</b>					
1 CA	Rifacimento tetto				
1 CB	Sistemazione tetto				
1 CC	Coibentazione sottotetto				
1 CD	Rifacimento-impermeabil. copertura piana				
1 CE	Sistemazione copertura piana				
1 CF	Coibentazione copertura				
1 CG	Opere da lattoniere (gronde, converse, ecc.)				
<b>SCALE E RAMPE</b>					
1 DA	Rifacimento scale				
1 DB	Sistemazione scale				
1 DC	Formazione scala di sicurezza				
1 DD	Formazione rampe per portatori di handicap				
<b>INTONACI E RIVESTIMENTI</b>					
1 FA	Rifacimento intonaci e rivestimenti interni				
1 FB	Sistemazione intonaci e rivestimenti interni				
1 FC	Coibentazioni interne				
1 FD	Rifacimento intonaci e rivestimenti esterni				
1 FE	Sistemazione intonaci e rivestimenti esterni				
1 FF	Coibentazione esterna (cappotto)				

da riportare L. ....

riporto L. ....

Codice ufficio	Descrizione opere	P/T	Consistenza o superficie	Costo previsto in lire	Note
<b>PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI</b>					
1 GA	Rifacim.pavim. interne e formaz.vespaio aer.				
1 GB	Rifacimento pavimentazioni interne				
1 GC	Sistemazione pavimentazioni interne				
1 GD	Formazione controsoffitti				
<b>SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI</b>					
1 HA	Sostituzione serramenti interni				
1 HB	Sistemazione serramenti interni				
1 HC	Sostituzione serramenti esterni				
1 HD	Sistemazione serramenti esterni				
1 HE	Installazione doppi vetri o vetri termici				
1 HF	Installazione sistemi di oscuramento				
1 HG	Sistemazione sistemi di oscuramento				
1 HH	Formaz.uscite di sicur. (comprese op.murarie)				
<b>IMPIANTO TERMICO</b>					
1 IA	Rifacimento rete distribuzione imp. termico				
1 IB	Sistemazione rete distribuzione imp. termico				
1 IC	Sostituzione corpi scaldanti				
1 ID	Sistemazione corpi scaldanti				
1 IE	Sostituzione bruciatore				
1 IF	Sostituzione caldaia				
1 IG	Coibentazione impianto termico				
1 IH	Zonizzazione impianto termico				
1 II	Adeg. centrale termica norme ANCC e VV.F.				
1 IL	Costruzione nuovo locale centrale termica				
1 IM	Trasformazione impianto per funzionam. a gas				

da riportare L. ....

riporto L. ....

Codice ufficio	Descrizione opere	P/T	Consistenza o superficie	Costo previsto in lire	Note
<b>IMPIANTO IDRICO - SANITARIO</b>					
1 LA	Rifacimento impianto idrico-sanitario				
1 LB	Sistemazione impianto idrico-sanitario				
1 LC	Rifacimento servizi igienici				
1 LD	Sistemazione servizi igienici				
1 LE	Ampliamento servizi igienici				
1 LF	Formaz. servizi igienici per portat. di handicap				
1 LG	Rifacimento rete fognaria				
1 LH	Formazione rete fognaria				
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>					
1 MA	Rifacimento imp. elettrico (per adeg. norme)				
1 MB	Sistemazione imp. elettrico (per adeg. norme)				
1 MC	Sostituzione corpi illuminanti				
<b>ALTRI IMPIANTI</b>					
1 NA	Formazione impianto antincendio				
1 NB	Formaz. imp. ascensore per elimin. barr. arch.				
<b>OPERE RELATIVE ALL'AREA ESTERNA</b>					
1 OA	Sistemazione area esterna				
1 OB	Formazione marciapiede perimetrale				
1 OC	Formazione recinzione				
1 OD	Sistemazione recinzione				
<b>ADEGUAMENTO FUNZIONALE</b>					
1 RA	Adattamento spazi per ricavare nuove aule				
1 RB	Adattamento spazi per ricavare mensa				
1 RC	Adattamento spazi per ricavare aula ginnica				
1 RD	Adatt. spazi per ricav. uff. amm. vi (direz. segr.)				
1 RE	Adatt. spazi per ricav. aule per att. integrative				
1 RF	Adatt. spazi per ricav. ambulatorio medico				

da riportare L. ....

riporto L. ....

Codice ufficio	Descrizione opere	P/T	Consistenza o superficie	Costo previsto in lire	Note
<b>SPESE A DISPOSIZIONE AMM.NE</b>					
7 ZA	I.V.A.				
7 ZB	Spese tecniche				

**Totale spesa prevista L.**

Il sottoscritto ..... tecnico dichiara che i dati sopra riportati sono stati ricavati dal preventivo di spesa allegato alla presente richiesta di contributo.

Data ..... Firma .....

Il sottoscritto ..... legale rappresentante dell'Ente richiedente dichiara che per la spesa non coperta da contributo regionale farà fronte con mezzi dell'Ente stesso.

Data ..... Firma .....

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

[BUR19980148]

[5.2.0]

**D.D.G. 3 DICEMBRE 1997 - N. 68914**  
**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Provincia di Mantova - Classificazione a SP n. 80 «Roncoferraro-Ostiglia» della nuova variante in località Castel Trivellino in comune di Ostiglia (MN) e conseguente declassificazione a strada comunale del tratto dismesso**

DIREZIONE GENERALE TRASPORTI E MOBILITÀ  
 IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

*Art. 1.* – Sono approvate la classificazione a SP n. 80 della variante in località Castel Trivellino in comune di Ostiglia (MN) e la contestuale declassificazione del tronco dismesso, come individuati con la deliberazione della giunta provinciale di Mantova n. 1680 del 2 dicembre 1996.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
 Il dirigente del servizio opere di viabilità:  
 Delegato: Giuliano Banfi

[BUR19980149]

[5.2.0]

**D.D.G. II DICEMBRE 1997 - N. 69648**  
**Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Comune di Oneta (BG) - Declassificazione del tratto di strada comunale in località Tezzolo**

DIREZIONE GENERALE TRASPORTI E MOBILITÀ  
 IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

*Art. 1.* – È approvata la declassificazione del tratto di strada comunale in località Tezzolo come da deliberazione del consiglio comunale di Oneta (BG) n. 12 del 14 marzo 1996.

Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale  
 Il dirigente del servizio opere di viabilità:  
 Delegato: Giuliano Banfi

[BUR19980150]

[5.1.3]

**D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50318**  
**Enel s.p.a. - Direzione distribuzione Lombardia - Zona di Varese - Linea elettrica a 15 Kv nei comuni di Malnate, Cantello e Varese (VA) - Occupazione temporanea d'urgenza**

DIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE  
 E PROTEZIONE CIVILE  
 IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

*Art. 1.* – È disposta a favore dell'Enel s.p.a. – direzione distribuzione Lombardia – zona di Varese l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Malnate (VA) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio, per un totale di n. 3 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativo alla d.g.r. del 20 ottobre 1995, n. 4008 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica a 15 Kv di cui all'oggetto.

*Art. 2.* – L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 1999 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

*Art. 3.* – All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio

con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affisi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla direzione generale opere pubbliche e protezione civile e consegnata ai proprietari interessati.

*Art. 4.* – L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

*Art. 5.* – Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

*Art. 6.* – Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il direttore generale  
 Opere pubbliche e protezione civile:  
 Mariogiovanni Sfondrini



## ELENCO A

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili							valore medio L/m <sup>2</sup>	coerenze della zona asservita da nord in senso orario	Consistenza della servitù					indennità offerta L.	
	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	superficie ha a ca o consist.	regione agraria			numero cavi	percorrenza cavi m	cavi	percorrenza	zona di rispetto		totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>COMUNE MALNATE - CENSUARIO MALNATE</b>																
<b>Ditta n. 1:</b> Accchini Anita fu Carlo usufrutt. in parte Bottina Giuditta n. a Malnate il 17 febbraio 1936, Buzzi Anna n.ta a Malnate il 19 aprile 1955, Buzzi Carla n.ta a Malnate il 12 marzo 1963, Buzzi Enrichetta fu Adolfo, Buzzi Francesco n.to a Malnate il 17 gennaio 1960, Buzzi Italo n.to a Varese il 16 agosto 1967, Buzzi Olga fu Adolfo, Buzzi Pasquale fu Adolfo, Buzzi Pierangela n.ta a Malnate il 21 dicembre 1956, Valli Bianca fu Giacomo usufrutt. in parte poi di: Buzzi Anna n.ta a Malnate il 19 aprile 1955 via Mazzini, 23 - 21046 Malnate, Buzzi Carla n.ta a Malnate il 12 marzo 1963 vicolo Doberdo - 21046 Malnate, Buzzi Francesco n.to a Malnate il 17 gennaio 1960 via Mazzini, 23 - 21046 Malnate, Buzzi Italo n.to a Varese il 16 agosto 1967 via Mazzini, 23 - 21046 Malnate, Buzzi Pierangela n.ta a Malnate il 21 dicembre 1956 via Varchi, 20 - 21100 Varese																
incolto produttivo	7511	3	1138	bosco ceduo	3	00.05.50	4	-	rimanente mapp. 1138 mapp. 1136 rimanente mapp. 1138 mapp. 1210	5	14	14	-	14	28	
<b>Ditta n. 2:</b> Maccicchini Francesco n.to a Malnate l'1 luglio 1931 via Motta, 20 - 21046 Malnate																
incolto produttivo	3440	3	1471	bosco ceduo	2	00.41.00	4	-	comune censuario di Cantello fig. 13 (mapp. 2210) mapp. 3238, rimanente mapp. 1471	5	68	68	-	68	136	
incolto produttivo	3440	3	3238	bosco ceduo	2	00.83.80	4	-	mapp. 1254, mapp. 7343 comune censuario di Cantello fig. 13 (mapp. 2210) rimanente mapp. 3238 mapp. 1970, mapp. 4416, mapp. 3237, 3236, 3235, 1471	5	200	200	-	200	400	
<b>Ditta n. 3:</b> Uslenghi Giancarla n.ta a Venegono l'1 aprile 1933 via Motta, 20 - 21046 Malnate																
incolto produttivo	3612	3-4	3000	bosco ceduo	1	00.07.00	04	-	mapp. 1990 mapp. 1991-mapp. 1988 rimanente mapp. 3000	2	7	4,20	2,80	4,20	11,20	

[BUR19980151]

[5.1.3]

**D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50319**  
**ENEL s.p.a. - Direzione distribuzione Lombardia - Ingegneria - Milano - Cabina primaria di Malnate e relativi tratti di elettrodotto a 132 Kv in Malnate (VA) - Occupazione temporanea d'urgenza**

DIREZIONE GENERALE OPERE PUBBLICHE  
 E PROTEZIONE CIVILE  
 IL DIRETTORE GENERALE

Omissis  
 Decreta

*Art. 1.* - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - direzione distribuzione Lombardia - ingegneria Milano l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Malnate (VA) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio, per un totale di n. 1 ditta, costituente parte integrante del presente atto, e relativo alla d.g.r. del 20 ottobre 1995, n. 4008 di autorizzazione alla costruzione della cabina primaria e relativo elettrodotto a 132 Kv di cui all'oggetto.

*Art. 2.* - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 1999 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

*Art. 3.* - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla direzione generale opere pubbliche e protezione civile e consegnata ai proprietari interessati.

*Art. 4.* - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

*Art. 5.* - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

*Art. 6.* - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il direttore generale  
 Opere pubbliche e protezione civile:  
 Mariogiovanni Sfondrini

— • —

**ELENCO A**

natura attuale dei fondi	Dati catastali degli immobili			Consistenza della servitù							annotazioni					
	parità o pagina	fog. mapp.	qualità classe	superficie ha a ca o consist.	regione agraria	valore effettivo L/m <sup>2</sup>	coerenze della zona asservita da nord in senso orario	sostegni e/o cabine	Superfici m <sup>2</sup>	zona di rispetto		numero sostegni totale	indennità offerta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>COMUNE DI MALNATE</b>																
<i>Ditta n. 1:</i> Malinverno Maria Angela (proprietaria) nata a Varese il 3 marzo 1953 via Fiume, 19 - 21100 Varese, Jezzì Irene (usufruttuaria parziale) nata a Milano il 9 gennaio 1912 via V. Alfieri, 10 - 21046 Malnate (VA)																
bosco ceduo	3410	3	1952	bosco ceduo	3	0.21.10	4	-	restante mapp. 1952 - mapp. 2693 restante mapp. 1951	-	18	532	550	-	-	Servizi di elettrodotto inamovibile in linea aerea a 132 Kv a doppia terra di conduttori e fune di guardia

[BUR19980152]

[4.6.4]

**D.D.G. 15 GENNAIO 1998 - N. 50343****Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, abilitati all'esercizio della professione - Legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 - XXV elenco**

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, un venticinquesimo elenco di persone sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 1996 n. 23467: «Affidamento al Dott. Francesco Tofoni dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Attività Produttive»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 18 lu-

glio 1997 n. 30174, avente per oggetto: Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla Dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. del 24 gennaio 1997 n. 24347 e del 18 aprile 1997 n. 27503».

Preso atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge del 15 maggio 1997 n. 127;

DECRETA

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, un venticinquesimo elenco di direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di cancellare dal registro regionale:

SIRONI Laurenzia, iscritta nel 19° elenco - delibera n. 6/20518 del 15 dicembre 1996;

SCOTTI Vittoriano, iscritto nel 20° elenco - delibera n. 6/25806 del 6 marzo 1997;

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di che trattasi.

Il Direttore Generale: Francesco Tofoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**25° ELENCO DIRETTORI TECNICI**

N.	El.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Indirizzo
1	25	AGUGGINI	SARA	LAZZATE MI	12/01/1967	VIA LIBERTA', 58 20020 LAZZATE (MI)
2	25	BEDALE	GIUSEPPINA	VERCELLI	14/09/1936	C.SO SALAMANO, 11 13100 VERCELLI (VC)
3	25	BELLINI	ROSSANA	ZANDOBBIO BG	17/05/1966	VIA FILIPPO BALDINUCCI, 6 20100 MILANO (MI)
4	25	BIUMI	MARIA TERESA	CANONICA D'ADDA BG	09/03/1966	VIA MATTEOTTI, 7 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)
5	25	BRAMBILLA	MARIA	MILANO	10/08/1940	VIA LAZZAGO, 20 22100 COMO (CO)
6	25	BURLINA	ANNA LIVIA	TORINO	17/02/1956	C.SO GALILEO FERRARIS, 129 10128 TORINO (TO)
7	25	CALVI	MONICA DENISE	BERGAMO	05/09/1963	VIA ARICI, 92 24060 TELGATE (BG)
8	25	CANAVESI	DANIELA MARIA	MILANO	25/12/1962	VIA LAZIO, 4 20031 CESANO MADERNO (MI)
9	25	CAPRA	FLAVIA LAURA	MILANO	11/05/1963	VIA MOLINETTO DI LORENTEGGIO, 15 20094 CORSICO (MI)
10	25	CELLAMARE	ROSALIA	PAVIA	08/05/1965	VIA BARBAIANA, 46 20010 LAINATE (MI)
11	25	CHECCACCI	PAOLA	GROSSETO	12/09/1964	VIA PALIZZI, 6 58100 GROSSETO (GR)
12	25	CHIRONI	CATERINA	GALATINA LE	03/11/1961	VIA CONTI COCO, 13 21034 COCQUIO TREVISAGO (VA)
13	25	COGHI	MOIRA	MANTOVA	27/12/1966	STRADA MARENCO, 39/C 46044 GOITO (MN)
14	25	COLOMBI	GABRIELLA	MILANO	01/03/1955	VIA SAN GEROLAMO EMILIANI, 3 20135 MILANO (MI)
15	25	CONTINI	ADRIANA	VARESE	01/07/1963	VIA NENNI, 16 21046 MALNATE (VA)
16	25	CUTTURINI	CARLO	MILANO	31/01/1945	VIA GUARDI, 50 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
17	25	DA RE	VALENTINA	BERGAMO	23/08/1968	VIA ROSMINI, 2 24100 BERGAMO (BG)
18	25	DONATI	DONATELLA	MONZA	27/09/1958	VIA MONTE ORTIGARA, 13 20052 MONZA (MI)
19	25	FARINA	FIORANGELA	DESIO MI	05/04/1948	VIA LIBERTÀ, 109 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
20	25	FUGAZZA	MARIA TERESA	MILANO	19/09/1958	VIA CIPRIANO FACCHINETTI, 6 20100 MILANO (MI)
21	25	GALIZIA	GIACOMO	OSTUNI BR	12/08/1952	VIA B. ORIANI 30/4 20156 MILANO (MI)
22	25	GATTI	MARINELLA	MONZA	20/05/1957	VIA SAN GIORGIO, 22 20035 LISSONE (MI)
23	25	GINS	PETER	ANTIBES (F)	25/10/1948	V.LE PAPINIANO, 42 20123 MILANO (MI)
24	25	GUSTI	ALESSANDRA	MILANO	15/06/1963	VIA A.CANOVA, 13 20145 MILANO (MI)
25	25	IDILI	LEONARDO	GARBAGNATE MILANESE	08/04/1947	VIA G.B. PERGOLESI, 4 20124 MILANO (MI)
26	25	LIOCE	MARIA CHIARA	SAN VITO DEI NORMANNI BR	26/06/1962	VIA MONTE NERO, 20/A 20010 ARLUNO (MI)
27	25	MARIANI	MAURIZIO	MILANO	08/01/1951	VIA BRUSUGLIO, 70 20161 MILANO (MI)
28	25	MAZZOCCO	DANIELE RICCARDO	LAINATE MI	06/01/1960	VIA DI VITTORIO, 13 20020 LAINATE (MI)
29	25	MERLO	MAURO	NOVARA	02/11/1964	VIA CAVOUR, 25 28070 SIZZANO (NO)
30	25	MEZZATESTA	GABRIELLA	BOLLATE	23/06/1967	VIA V.VENETO, 15/B 20051 LIMBIATE (MI)
31	25	MONDINI	CRISTINA	CALCINATE BG	14/10/1963	VIA ROMANO, 1 24050 CIVIDATE AL PIANO (BG)
32	25	NICOLINI	SILVIA	CIVIDATE AL PIANO	08/10/1959	VIA FIRENZE, 10 20099 SESTO S.GIOVANNI (MI)
33	25	NOVA	MARCO	MILANO	14/05/1959	VIA XXIV MAGGIO, 6 20035 LISSONE (MI)
34	25	NUCERA	SIMONA	REGGIO CALABRIA	10/08/1975	VIA CICCARELLO, 93 89100 REGGIO CALABRIA (RC)
35	25	OSTINELLI	ALDO	COMO	20/09/1965	VIA DIAZ, 26 20030 LENTATE SUL SEVESO (MI)

N.	El.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Indirizzo
36	25	PONS	LUISELLA	GALLARATE VA	30/03/1960	VIA G.GALILEI, 35 20041 AGRATE BRIANZA (MI)
37	25	POZZONI	MARCO	VIMERCATE	10/06/1963	VIA VITTORIO EMANUELE II, 10 20040 USMATE VELATE (MI)
38	25	PREDA	MARIA LORETTA	BERGAMO	30/03/1969	VIA DA VINCI, 5 24011 ALMÈ (BG)
39	25	RIVOLTA	MICHELA	MILANO	30/09/1967	VIA PONTE SEVESO, 39 20125 MILANO (MI)
40	25	SERETTI	ANGIOLETTA	BOTTICINO BS	16/09/1965	VIA FIORENTINI, 16/C 25100 BRESCIA (BS)
41	25	TOLOMEI	ANNAMARIA	MILANO	11/08/1955	VIA DON BOSCO, 9/C 20070 CASALMAIOCCO (LO)
42	25	TOSI	MARIA PIA	BUSTO ARSIZIO VA	13/09/1958	VIA CUCCHIARI, 9 20155 MILANO (MI)
43	25	VAGHINI	CARLO	PIACENZA	12/02/1967	VIA PASQUALI, 10 29100 PIACENZA (PC)
44	25	ZANZOTTERA	DANIELA	MILANO	28/09/1962	VIA G.GOVONE, 56 20155 MILANO (MI)

[BUR19980153]

[4.4.0]

D.D.G. 17 DICEMBRE 1997 - N. 70059

**Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35, art. 9 - Concessione dei contributi regionali a favore delle cooperative di garanzia e consorzi fidi**

DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. di concedere i contributi regionali ai consorzi e alle cooperative fidi così come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante al presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 1, la spesa complessiva di L. 4.500.000.000 sul capitolo 3.4.8.2.4279 del bilancio 1997;

3. di non ammettere a contributo regionale la domanda presentata dal consorzio Confialo di Lodi trattandosi di un consorzio artigiano non individuato nella delibera della giunta regionale n. 32307 del 7 novembre 1997 «Modalità di accesso alle agevolazioni»;

4. di provvedere con successivo decreto del direttore generale attività produttive o del dirigente del servizio incentivazione allo sviluppo, successivamente all'approvazione del presente decreto, la liquidazione del contributo regionale concesso, previa acquisizione della certificazione prevista dalla legge 55/90, modificata e integrata dal d.lgs. n. 490/94;

5. di notificare il presente provvedimento al servizio ragioneria della giunta regionale per la registrazione del relativo impegno di spesa;

6. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 15 maggio 1997;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il dirigente del servizio  
incentivazione allo sviluppo: Alessandro Corno

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

Comprendente:

TABELLA n. 1 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi di nuova costituzione

TABELLA n. 2 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi montani

TABELLA n. 3 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi operanti nel territorio regionale nonché i consorzi e cooperative di nuova costituzione

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**TABELLA n. 1 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi di nuova costituzione - Disponibilità finanziaria L. 675.000.000**

Soggetto beneficiario	Contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 1997
CO.FIDI s.c.r.l. - via A. Costa 2 - Milano	225.000.000
Ascom Fidi - c.so Cavour 30 - Pavia	225.000.000
Interservice Gestione Fidi - via Mozart 17 - Milano	225.000.000
<b>TOTALE</b>	<b>675.000.000</b>

**TABELLA n. 2 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi montani - Disponibilità finanziaria L. 450.000.000**

<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Finanziamenti garantiti nel 1996</i>	<i>Incidenza su totale finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione all'incidenza)</i>	<i>Rischio in essere</i>	<i>Finanziamenti garantiti in essere</i>	<i>Incidenza rischio finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione al rischio)</i>	<i>Totale contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 1997</i>
Soficomtur - via del Vecchio Macello 4/c - Sondrio	12.463.100.000	0,93	209.250.000	4.599.720.732	46.518.537.385	0,10	57.692.308	266.942.308
Confidi - via Trieste 66 - Sondrio	985.500.000	0,07	15.750.000	2.258.776.187	7.876.281.882	0,29	167.307.692	183.057.692
<b>TOTALE</b>	<b>13.448.600.000</b>	<b>1</b>	<b>225.000.000</b>	<b>6.858.496.919</b>	<b>54.394.819.267</b>	<b>0,39</b>	<b>225.000.000</b>	<b>450.000.000</b>

**TABELLA n. 3 - Concessione contributo regionale ai consorzi e cooperative fidi operanti nel territorio regionale nonché i consorzi e cooperative di nuova costituzione**

<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Finanziamenti garantiti nel 1996</i>	<i>Incidenza su totale finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione all'incidenza)</i>	<i>Rischio in essere</i>	<i>Finanziamenti garantiti in essere</i>	<i>Incidenza rischio finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione al rischio)</i>	<i>Totale contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 1997</i>
API-FIDI via Vittor Pisani 26 - Milano	5.258.500.000	0,01181	19.929.375	1.079.320.000	9.500.000.000	0,11361	18.961.218	38.890.593
API-FIDI Lecco via Pergola 73 - Lecco	2.969.200.000	0,00667	11.255.625	1.923.124.633	5.932.895.000	0,32415	54.096.467	65.352.092
Ascom Fidi c.so Cavour 30 - Pavia	762.500.000	0,00171	2.885.625	3.812.500	762.500.000	0,00500	834.487	3.720.112
Ascomfidi ia Manzoni 2 - Cremona	2.740.500.000	0,00615	10.378.125	1.480.562.962	4.919.600.172	0,30095	50.227.784	60.605.909
Assoconfidi via Cefalonia 60 - Brescia	23.921.000.000	0,05371	90.635.625	3.695.784.486	18.690.532.065	0,19774	33.001.632	123.637.257
CO.FIDI via A. Costa 2 - Milano	1.555.000.000	0,00349	5.889.375	235.325.000	1.550.000.000	0,15133	25.257.257	31.146.632
CO.CRE.COM. via Ippocastani 2 - Cremona	746.200.000	0,00168	2.835.000	232.499.500	1.269.890.103	0,18309	30.557.252	33.392.252
Comfidi via P.F. Calvi 28 - Mantova	2.012.800.000	0,00452	7.627.500	7.816.412.306	21.747.600.000	0,35941	59.982.939	67.610.439
Confidapi via F. Lippi 30 - Brescia	10.938.500.000	0,02456	41.445.000	2.694.986.330	14.879.946.000	0,18112	30.225.126	71.670.126

<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Finanziamenti garantiti nel 1996</i>	<i>Incidenza su totale finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione all'incidenza)</i>	<i>Rischio in essere</i>	<i>Finanziamenti garantiti in essere</i>	<i>Incidenza rischio finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione al rischio)</i>	<i>Totale contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 1997</i>
Confidi via Pantano 9 - Milano	148.296.000.000	0,33297	561.886.875	22.726.424.799	160.717.306.000	0,14141	23.600.299	585.487.174
Confidi Bergamo via C. Maffei 3 - Bergamo	14.836.600.000	0,03331	56.210.625	30.165.509.841	29.243.180.340	1,03154	172.161.384	228.372.009
Confidi Como via Raimondi 1 - Como	35.767.500.000	0,08031	135.523.125	12.408.976.694	37.951.966.000	0,32697	54.568.786	190.091.911
Confidi Cremona via G. Pedone 20 - Brescia	1.706.100.000	0,00383	6.463.125	671.525.693	1.853.432.195	0,36231	60.466.942	66.930.067
Confidi Lecco via Caprera 4 - Lecco	5.363.000.000	0,01204	20.317.500	2.795.430.214	9.637.800.000	0,29005	48.406.933	68.724.433
Confidi Pavia via Mentana 27 - Pavia	6.257.000.000	0,01405	23.709.375	2.607.593.041	6.314.000.000	0,41299	68.923.635	92.633.010
Confidi Varese p.zza Monte Grappa 5 - Varese	18.108.072.000	0,04066	68.613.750	6.571.206.585	19.590.128.160	0,33543	55.980.739	124.594.489
Confircoop via Palmanova 22 - Milano	797.500.000	0,00179	3.020.625	2.056.965.000	1.043.000.000	1,97216	329.148.452	332.169.077
Consorzio Cremonese Fidi piazza L. Cadorna 6 - Cremona	6.146.500.000	0,01380	23.287.500	1.617.874.268	8.208.214.036	0,19710	32.895.485	56.182.985
Consorzio Fidiapi viale Milano 16 - Varese	15.252.223.500	0,03425	57.796.875	3.461.534.245	17.684.000.000	0,01957	3.266.183	61.063.058
Consorzio Garanzia Colletti-va Fidi via S. Domenico 1 - Legnano	7.844.250.000	0,01761	29.716.875	11.444.782.381	8.652.386.000	1,32273	220.760.249	250.477.124
Cooperativa Commercianti di Garanzia c.so Cavour 30 - Pavia	10.990.500.000	0,02468	41.647.500	2.215.616.620	20.927.448.348	0,10587	17.669.432	59.316.932
Cooperativa di Garanzia di Credito degli Esercenti via Parma 18/c - Mantova	2.830.000.000	0,00635	10.715.625	647.195.242	6.121.074.460	0,10573	17.646.066	28.361.691
Cooperativa di Garanzia per i Commercianti via Valle Venosta 4 - Varese	20.259.500.000	0,04549	76.764.375	2.362.180.036	32.834.938.690	0,07194	12.006.602	88.770.977
Credicoop Lombardia via L. Pasteur 16 - Milano	19.723.000.000	0,04428	74.722.500	6.171.307.842	43.107.218.417	0,14316	23.893.037	98.615.537
Credit.Com. via Salgari 6 - Brescia	7.098.500.000	0,01594	26.898.750	1.953.439.465	9.851.453.788	0,19829	33.090.755	59.989.505

<i>Soggetto beneficiario</i>	<i>Finanziamenti garantiti nel 1996</i>	<i>Incidenza su totale finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione all'incidenza)</i>	<i>Rischio in essere</i>	<i>Finanziamenti garantiti in essere</i>	<i>Incidenza rischio finanz.</i>	<i>Contributo (in proporzione al rischio)</i>	<i>Totale contributo concesso cap. 3.4.8.2.4279 bilancio 1997</i>
Fidialtitalia piazza Garibaldi 1 - Busto Arsizio	5.307.500.000	0,01192	20.115.000	2.269.090.000	9.407.285.208	0,24121	40.238.972	60.353.972
Fidicom v.le De Gasperi 56b - Crema	2.402.050.000	0,00539	9.095.625	659.554.606	3.957.060.062	0,16668	27.816.796	36.912.421
Fidicomet Soc. Coop. via Serbelloni 2 - Milano	28.171.400.000	0,06325	106.734.375	9.482.162.029	54.649.126.863	0,17351	28.958.375	135.692.750
Fidicomtur via Ballarini 12 - Como	14.165.450.000	0,03181	53.679.375	2.584.838.597	26.033.155.148	0,09929	16.571.247	70.250.622
Fiditer via Valsesia 46 - Mantova	3.414.000.000	0,00767	12.943.125	353.709.925	5.940.281.625	0,05954	9.937.073	22.880.198
Fogalco via Borgo Palazzo 17 - Ber- gamo	15.690.000.000	0,03523	59.450.625	5.404.600.401	31.567.317.627	0,17121	28.572.841	88.023.466
Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo Lecchese via Parini 31 - Lecco	4.045.600.000	0,00908	15.305.625	2.599.976.743	7.510.608.168	0,34617	57.775.554	73.081.179
<b>TOTALE</b>	<b>445.376.445.500</b>		<b>1.687.500.000</b>	<b>152.393.321.984</b>	<b>632.055.344.475</b>	<b>10,111</b>	<b>1.687.500.000</b>	<b>3.375.000.000</b>

[BUR19980154]

[4.4.0]

**D.D.G. 18 DICEMBRE 1997 - N. 70270****Concessione di contributi in conto capitale alle piccole imprese che realizzano progetti di innovazione - Art. 5 legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 - 1997: trentaduesimo provvedimento****DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori»;

Vista la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato) ed in particolare il primo comma dell'art. 5 secondo cui la giunta regionale può concedere alle piccole imprese un contributo in conto capitale per la realizzazione di progetti di innovazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 5/39657 del 2 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le modalità attuative degli interventi previsti dall'art. 5 della l.r. 7/93;

Ritenuto, in base alla medesima deliberazione la quale demanda al provvedimento di concessione dei contributi l'individuazione di particolari condizioni cui è soggetto l'atto di erogazione del contributo concesso, di effettuare eventuali compensazioni tra i costi del progetto ammessi a contributo ed i costi del progetto effettivamente documentati, solo in presenza di diminuzione delle spese «interne» (personale interno, commesse interne) e corrispondente aumento delle spese «esterne» documentabili con fatture;

Viste le domande ed i relativi progetti di innovazione presentati dalle aziende di cui alle allegare schede istruttorie, nonché le relazioni e le valutazioni predisposte dal Cestec a seguito dell'istruttoria tecnica da esso condotta per tali progetti;

Ravvisata l'opportunità che le citate schede e relazioni istruttorie costituiscano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto in base alla citata attività istruttoria sopra richiamata di ammettere al contributo regionale 6 progetti dei 7 presentati ed esaminati nel periodo agosto-novembre 1997 per un importo complessivo di L. 532.500.000, come indicato nella tabella allegata;

Ritenuto altresì, in base alla medesima attività istruttoria, di non ammettere al contributo regionale, per i motivi sotto indicati, il progetto presentato dalla seguente impresa:

N. 581 - CO.MA.S. s.r.l. in quanto il progetto proposto non presenta le caratteristiche di innovazione di prodotto così come definita nella deliberazione della giunta regionale n. 5/39657 del 2 agosto 1993;

Visto il capitolo di spesa 3.4.7.2.3678 del bilancio 1997 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Vista la deliberazione del 18 luglio 1997, n. 6/30174 «Riconoscimento degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997»;

Visto il d.d.g. del 17 marzo 1997, n. 52812 che delega la firma di atti di competenza del direttore generale della direzione attività produttive al dirigente del servizio incentivazione allo sviluppo dr. Alessandro Corno;

**Decreta**

1. Di concedere alle imprese indicate nella tabella allegata (allegata 1), che con le schede e le valutazioni istruttorie richiamate in premessa (allegati 2 e 3) costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), il contributo previsto dall'art. 5 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7, secondo gli importi indicati nella medesima tabella;

2. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 1. la spesa complessiva di L. 532.500.000 sul capitolo 3.4.7.2.3678 del bilancio 1997;

3. di non ammettere ai benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 7/93, per i motivi indicati in premessa, il progetto presentato dalla seguente impresa:

– CO.MA.S. s.r.l. - Usmate Velate (CO)

4. di notificare il presente atto al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Per la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1. le imprese beneficiarie dovranno far pervenire alla giunta regionale - servizio incentivazione allo sviluppo, entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei progetti indicata nelle allegare schede istruttorie, pena la revoca d'ufficio del contributo concesso, la seguente documentazione:

– relazione tecnica conclusiva del progetto (firmata dal legale rappresentante dell'impresa) illustrante nel dettaglio le attività svolte, i tempi di realizzazione, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti;

– copia delle fatture fiscalmente regolari e debitamente quietanzate, o accompagnate da documentazione riepilogativa di avvenuto pagamento, relative alle spese d'investimento sostenute e ammesse al contributo regionale. È necessario che contemporaneamente l'impresa presenti per presa visione e vidimazione da parte del servizio incentivazione allo sviluppo le medesime fatture in originale.

Per le spese sostenute in proprio (costi interni), l'azienda dovrà esibire idonea e dettagliata documentazione attestante lo specifico periodo di impiego, le qualifiche ed i costi del personale utilizzato per le attività ritenute ammissibili al contributo.

Il competente servizio regionale è tenuto alla verifica della suddetta documentazione, con particolare riferimento:

– alla corrispondenza e congruità delle spese documentate rispetto a quelle ammesse in sede istruttoria;

– alla validità della documentazione esibita;

– al rispetto dei criteri e delle modalità di realizzazione dei progetti, così come stabilito con deliberazione della giunta regionale n. 5/38657 del 2 agosto 1993.

Eventuali compensazioni tra i costi del progetto ammessi a contributo si potranno effettuare in sede di erogazione solo in presenza di diminuzione delle spese «interne» (personale interno, commesse interne) e corrispondente aumento delle spese «esterne» documentabili con fatture.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con decreto del direttore generale della direzione generale attività produttive o del dirigente di servizio delegato, successivamente alla verifica di cui sopra e dopo che la giunta regionale - servizio incentivazione allo sviluppo avrà ottemperato a quanto stabilito dal d.lgs. n. 490 dell'8 agosto 1994 e dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47 (delega al governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materie di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575).

Il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

Il dirigente del servizio: Alessandro Corno

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



**Imprese beneficiarie dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 l.r. 22 febbraio 1993 n. 7.  
1997: Trentaduesimo provvedimento**

Ragione sociale	Localizzazione	Cod. terr.	Spesa ammessa	Capitolo 3.4.7.2. 3678	Contrib. concesso
- O.D.L. s.r.l.	Brembate di Sopra (BG)	01-16038	395.000.000	Bilancio 1997	118.500.000
- RO.DE.CO. s.r.l.	Voghera (PV)	01-18182	580.000.000	Bilancio 1997	150.000.000
- Assi - Appl. Soluz. e Serv. per l'Inform. s.r.l.	Varese (VA)	01-12133	230.000.000	Bilancio 1997	69.000.000
- Conital Italiana s.r.l.	Rozzano (MI)	01-15189	163.000.000	Bilancio 1997	48.900.000
- F.Ili Nava s.r.l.	Monza (MI)	01-15149	381.000.000	Bilancio 1997	114.300.000
- Mires Emanuele	Milano (MI)	01-15146	106.000.000	Bilancio 1997	31.800.000
<b>TOTALE</b>					<b>532.500.000</b>

[BUR19980155]

[4.4.0]

D.D.G. 19 DICEMBRE 1997 - N. 70409

**Legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (art. 2 lett. b-c, art. 5) - Approvazione del programma annuale 1997 e concessione dei contributi regionali per l'attuazione degli interventi ammessi, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della l.r. 35/96**

**DIREZIONE GENERALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori»;

Vista la deliberazione del consiglio regionale dell'1 ottobre 1997, n. VI/697 con la quale vengono determinati gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali e le modalità attuative degli interventi previsti dall'art. 2 - lettere b) c) della l.r. 35/96;

Viste le domande ed i relativi progetti presentati entro il 30 agosto 1997, così come indicato nella deliberazione consiliare n. VI/697, di cui alle allegate schede istruttorie, le quali costituiscono parte integrante del presente decreto;

Ritenuto in base all'attività istruttoria svolta dagli uffici competenti e vagliata dal dirigente del servizio incentivazione allo sviluppo, di ammettere al contributo regionale i progetti di cui all'allegato A e B, per un importo di L. 2.800.000.000 per la misura b) - diffusione e sviluppo delle strutture di servizio alle piccole e medie imprese e per un importo di L. 1.214.500.000 per la misura c) - sostegno a società e consorzi, per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali;

Ritenuto altresì, in base alla medesima istruttoria, di non ammettere al contributo regionale i progetti indicati nell'allegato C in quanto non risultano conformi ai requisiti richiesti dalla l.r. 35/96 e dalla deliberazione consiliare n. VI/697;

Visti i capitoli di spesa n. 3.4.7.2 4211 e n. 3.4.7.2 4213 del bilancio 1997 che presentano la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16;

Vista la deliberazione del 18 luglio 1997, n. 6/30174 «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997»;

Visto il d.d.g. del 17 marzo 1997, n. 52812 che delega la firma di atti di competenza del direttore generale della direzione attività produttive al dirigente del servizio incentivazione allo sviluppo dr. Alessandro Corno;

**Decreta**

1. Di approvare, per quanto in premessa ed in base alle risultanze istruttorie, i progetti specificati negli allegati A e B;

2. di concedere alle società di intervento indicate nelle tabelle allegate A e B che con le schede richiamate in premessa - allegato D - costituiscono parte integrante del presente decreto, (*omissis*) il contributo previsto dall'art. 4 del-

la legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35, secondo gli importi indicati nelle medesime tabelle;

3. di impegnare a favore dei beneficiari di cui al punto 2. la spesa di L. 2.800.000.000 sul capitolo 3.4.7.2 4211 del bilancio 1997 e di L. 1.214.500.000 sul capitolo 3.4.7.2 4213 del bilancio 1997;

4. di approvare inoltre la tabella allegata C, che con le schede dell'allegato E costituisce parte integrante del presente decreto, (*omissis*) relativa ai progetti d'intervento non ritenuti finanziabili;

5. di non ammettere ai benefici previsti dall'art. 4 della legge regionale n. 35/96, per i motivi indicati in premessa, i progetti presentati dalle società d'intervento indicate nella tabella C;

6. di notificare il presente atto al servizio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Per la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2. le società d'intervento beneficiarie dovranno adempiere alle seguenti modalità:

- inizio dei lavori entro 6 mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento ai soggetti beneficiari per gli interventi di cui agli allegati A e B;

- ultimazione dei lavori entro la data indicata su ogni scheda istruttoria di cui all'allegato D.

L'erogazione del contributo regionale concesso avverrà con decreto del direttore generale della direzione generale attività produttive o del dirigente di servizio delegato, nella misura del 30% a fronte di documentazione attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa (relazione di inizio delle attività, ordini di acquisto per un importo non inferiore al 20% delle spese d'investimento previste dal progetto). Ulteriori quote di contributo saranno erogate sulla base degli stati di avanzamento del progetto e dietro presentazione di idonea documentazione attestante i costi sostenuti ed i risultati raggiunti.

I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.

La liquidazione del contributo è condizionata al rispetto delle modalità e dei tempi di realizzazione previsti dai singoli progetti esecutivi ammessi, che costituirà, in caso di inadempienza, l'elemento per la revoca del contributo concesso nonché per la restituzione delle quote erogate comprensive degli interessi di legge maturati fino alla data di effettiva restituzione secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 35/96.

Il contributo concesso verrà comunque revocato qualora il progetto approvato non venga realizzato per almeno il 70% del costo complessivo ammesso.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90;

Il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 della legge del 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente del servizio: Alessandro Corno

ALLEGATO A

**Tabella di concessione dei contributi regionali per la realizzazione dei progetti d'intervento di cui all'allegato D presentati ai sensi dell'art. 2 lett. b) della l.r. 35/96**

<i>Data protocollo Soggetto beneficiario</i>	<i>Breve descrizione del progetto</i>	<i>Costo previsto per la realizzazione del progetto (milioni di lire)</i>	<i>Contributo concesso cap. 3.4.7.2 4211 bilancio 1997</i>
27 maggio 1997 Camera di Commercio Italo Moldava - via V. Monti 26 - 20123 Milano	Costituzione di un desk denominato spazio d'affari Italia a Chisinau	572.900.000	191.406.250
28 maggio 1997 Camera di Commercio Italo Po- lacca - via Sardegna 39 - 20146 Milano	Costituzione di uno spazio d'affari I- talia a Varsavia	710.600.000	191.406.250
29 maggio 1997 Associazione Tessile di Como - via Castelnuovo 3 - 22100 Como	Potenziamento e sviluppo della pro- pria struttura attraverso l'adegua- mento degli impianti, l'acquisto di nuove attrezzature tecnologiche ed il potenziamento della strumentazione informatica dedicata	400.146.000	191.406.250
30 maggio 1997 Servitec - Servizi per l'Innova- zione Tecnologica della provin- cia di Bergamo s.r.l. - via Pasu- bio 3 - 24044 Dalmine (BG)	Approntamento della sede provvisoria della società con la dotazione di arredi e strumentazione informatica hardware e software, formazione del personale e acquisizione di consul- lenze specialistiche nei settori di in- tervento	500.000.000	191.406.250
2 giugno 1997 Vero Legno Naturale soc. coo- perativa consortile a r.l. - piaz- zale G. del Curto 6 - 22066 Ma- riano Comense (CO)	Diffusione, conoscenza e incentiva- zione alla vendita dei prodotti mar- cati Vero Legno Naturale	360.141.859	171.406.250
4 giugno 1997 - Consorzio con attività esterna Bergamo Exp- ort - via S. Zilioni 2 - 24121 Bergamo	Apertura di tre strutture di Bergamo Export a Mosca, Ufa e Alma-Ata	395.000.000	188.906.250
4 giugno 1997 - Consorzio con attività esterna Bergamo Exp- ort - via S. Zilioni 2 - 24121 Bergamo	Creazione di una struttura negli USA di supporto alle aziende nei settori della sub fornitura tecnologica, i- draulica e pneumatica	395.000.000	188.906.250
15 luglio 1997 - Centro Servizi alle Imprese s.r.l. - corso Brodo- lini 19 - 27029 Vigevano (PV)	Potenziamento dell'offerta dei servi- zi alle imprese	290.000.000	136.406.250
24 luglio 1997 - Biopolo s.c.r.l. - via G. Gozzi 8 - 20129 Milano	Sviluppo di piattaforme tecnologi- che innovative al fine di trasferire i risultati delle ricerche a favore delle pmi	400.000.000	191.406.250
25 luglio 1997 - Formaper - A- genzia Speciale della CCIAA di Milano - via Ansperto 5 - 20123 Milano	Realizzazione dello «Sportello Don- na Legge 215/92» al fine di supporta- re l'imprenditoria femminile	411.988.436	191.406.250
30 luglio 1997 - Consorzio Assoc- amuna Servizi - piazza Loren- zini 2 - 25067 Darfo Boario Ter- me (BS)	Sviluppo delle attività del centro al fine di supportare la promozione e la valorizzazione delle risorse impre- nditoriali locali	210.150.182	96.406.250
31 luglio 1997 - Incubatore Tec- nologico Bottega di Leonardo s.c.r.l. - viale Fulvio Testi 223 - 20162 Milano	Assistenza alle imprese per promo- zione, sviluppo ed industrializzazio- ne di nuovi prodotti	510.000.000	191.406.250
1 agosto 1997 - Consorzio Di- stributori Utensili Centro Dire- zione Colleoni - viale Colleoni 17 - 20041 Agrate Brianza (MI)	Ampliamento dell'attività del consor- zio con apertura a nuovi tipi di ser- vizi	345.000.000	163.906.250
28 agosto 1997 - BIC La Fucina s.r.l. - largo Lamarmora 17 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)	Fornitura di supporto alla internaliz- zazione delle PMI lombarde nell'area dei paesi dell'Est - Europa	601.000.000	191.406.250

<i>Data protocollo Soggetto beneficiario</i>	<i>Breve descrizione del progetto</i>	<i>Costo previsto per la realizzazione del progetto (milioni di lire)</i>	<i>Contributo concesso cap. 3.4.7.2 4211 bilancio 1997</i>
29 agosto 1997 - BIC La Fucina s.r.l. - largo Lamarmora 17 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)	Creazione di una struttura operativa preposta all'erogazione di servizi alle imprese	676.000.000	191.406.250
29 agosto 1997 - Centro Estero delle CCIAA Lombarde - corso V. Emanuele 11 - 20122 Milano	Creazione di un punto operativo per la gestione dei rapporti tra le pmi lombarde ed aziende operanti nella Repubblica di Taiwan ed area attigua	280.000.000	131.406.250
<b>Totale</b>			<b>2.800.000.000</b>

ALLEGATO B

**Tabella di concessione dei contributi regionali per la realizzazione dei progetti d'intervento di cui all'allegato D presentati ai sensi dell'art. 2 lett. c) della l.r. 35/96**

<i>Data protocollo Soggetto beneficiario</i>	<i>Breve descrizione del progetto</i>	<i>Costo previsto per la realizzazione del progetto (milioni di lire)</i>	<i>Contributo concesso cap. 3.4.7.2 4213 bilancio 1997</i>
15 luglio 1997 - Centro Servizi alle Imprese s.r.l. - corso Brodolini 19 - 27029 Vigevano (PV)	Costituzione di un catalogo delle opportunità insediative nei comuni del distretto industriale n. 17 vigevanese	139.000.000	69.500.000
29 agosto 1997 - Agenzia Sviluppo Nord Milano s.p.a. - largo Lamarmora 17 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)	Avvio dell'operatività dell'Agenzia Sviluppo Nord Milano - Consolidamento dal centro di telelavoro e tele-servizi Proxima	2.290.000.000	1.145.000.000
<b>Totale</b>			<b>1.214.500.000</b>

ALLEGATO C

**Tabella dei progetti non ammissibili al contributo regionale**

<i>Data protocollo Soggetto beneficiario</i>	<i>Breve descrizione del progetto</i>	<i>Costo previsto per la realizzazione del progetto (milioni di lire)</i>	<i>Esito istruttorio</i>
29 maggio 1997 - E.L.M.E.P.E. - viale Resegone - 22036 Erba (CO)	Dotare il quartiere fieristico di una appendice polifunzionale, con aree di servizio e spazi tecnici	5.000.000.000	Negativo
30 maggio 1997 - Associazione Cremona Ambiente - piazza Cavour 5 - 26100 Cremona	Studio di fattibilità per la creazione di un «Centro integrato di servizi ambientali»		L'associazione rinuncia alla richiesta di contributo in quanto l'attività prevista non rientra tra quelle individuate dalla l.r. 35/96
30 maggio 1997 Società consortile da costituirsi fra alcuni concessionari auto del comune di Cremona	Creazione di una società consortile per la gestione delle revisioni auto	435.000.000	Negativo
30 maggio 1997 Unione Provinciale Artigiani di Lecco - via G. Galilei 1 - 22053 Lecco	Ampliamento dell'attuale sede dell'UPAL con aule per attività di formazione ed abbattimento delle barriere architettoniche	1.100.000.000	Negativo
5 giugno 1997 La Nuova Certosa s.r.l. - piazza Petrarca 4 - 27100 Pavia	Acquisto di attrezzature ed arredi per uffici, spazi comuni e laboratori del primo nucleo del parco tecnologico	828.900.000	Negativo
4 luglio 1997 Società Consortile a r.l. da costituirsi	Approntamento della nuova sede di rappresentanza a Seregno (MI) - Realizzazione di una struttura permanente di servizi alle imprese a Bucarest	1.015.000.000	Negativo

[BUR19980156]

[5.3.5]

**D.D.G. 7 GENNAIO 1998 - N. 36****Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA TUTELA AMBIENTALE

Visti:

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95,
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389,
- il d.m. 16 maggio 1996, n. 392,
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni,
- la l.r. 16 agosto 1994, n. 21,
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata:

- la deliberazione C.I. 27 luglio 1984 vigente transitoriamente ai sensi dell'art. 57, comma 1, d.lgs. 22/1997,
- la d.g.r. 9 ottobre 1987, n. 24447 avente per oggetto «disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti»,
- la d.g.r. 2 maggio 1991, n. 8462 avente per oggetto «documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento rifiuti»,
- la d.g.r. 6 marzo 1995, n. 64694 avente per oggetto «attribuzione alle province delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni agli stoccaggi provvisori e/o ammassi temporanei effettuati dalle ditte presso l'insediamento produttivo»;

Preso atto che:

- il comitato tecnico, di cui all'art. 17 della l.r. 94/1980, nelle sedute del 17 giugno 1997, 25 novembre 1997, 2 dicembre 1997 e 9 dicembre 1997 ha esaminato ed ha espresso parere favorevole in merito alle norme tecniche contenute nella circolare «Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi» allegata al presente provvedimento,
- presso la sede regionale nei giorni 6 e 26 novembre 1997 si sono tenuti due incontri con le amministrazioni provinciali, avente per oggetto la definizione delle direttive e delle linee guida in ordine al deposito temporaneo e allo stoccaggio dei rifiuti;

Ritenuto in attesa delle norme di attuazione del d.lgs. 22/1997 e della conseguente revisione e/o abrogazione di leggi e regolamenti regionali, di precisare attraverso la circolare «Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi», gli adempimenti posti a carico dei vari soggetti che esercitano attività di deposito temporaneo o di stoccaggio di rifiuti;

Visto il d.d.g. 23 ottobre 1997, n. 4600 di delega di firma al dirigente del servizio rifiuti e residui recuperabili del settore ambiente energia, ing. Luigi Mille, di provvedimenti ed atti di competenza del direttore generale;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, l. 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di approvare la circolare «Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi», che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di far salvo per quanto non modificato con il presente atto i contenuti delle d.g.r. n. 24447/1987 e n. 8462/1991 e n. 64694/1995;
3. di disporre che le presenti disposizioni si applicano alle istanze avanzate ai competenti uffici successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

4. di disporre la notifica del presente atto a tutte le amministrazioni provinciali della Lombardia;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Direzione tutela ambientale  
Il dirigente del servizio rifiuti  
e residui recuperabili: Luigi Mille

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

[BUR19980157]

[5.3.5]

**CIRC.R. N. 06/02-SE.O. 1998****Circolare n. 4 del 26 gennaio 1998 - Circolare della Direzione Tutela Ambientale: direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 15 febbraio 1997, entrato in vigore il 2 marzo 1997, così come modificato con d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, ha abrogato buona parte della precedente normativa sui rifiuti ed ha introdotto nuovi criteri ed obiettivi per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

In attesa dell'emanazione delle norme d'attuazione del d.lgs. 22/1997 e della conseguente revisione e/o abrogazione di leggi e regolamenti regionali, nell'ambito dell'attività comunemente detta di «stoccaggio», con il presente documento si intendono fissare orientamenti il più possibile conformi ai principi delle norme quadro vigenti, ma anche risolutivi dal punto di vista pratico.

Quanto sopra anche al fine di consentire una corretta interpretazione della normativa in relazione agli indirizzi che la regione Lombardia aveva adottato precedentemente al d.lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 ed i successivi regolamenti, sono state disciplinate le varie attività dello smaltimento dei rifiuti speciali, tra cui quelle di «ammasso temporaneo» e di «stoccaggio».

Il termine di ammasso temporaneo nella l.r. 94/1980 indica l'accumulo dei rifiuti speciali effettuato all'interno dell'insediamento nel quale gli stessi sono prodotti, mentre il termine di stoccaggio definisce l'accumulo dei rifiuti in luoghi diversi da quelli di produzione.

La normativa regionale ancora vigente, prevede che gli stoccaggi dei rifiuti debbano essere realizzati separatamente per classi omogenee ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale.

Con il d.lgs. 22/1997 sono riviste in particolare le seguenti definizioni:

**RIFIUTO**

Riqualiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**SMALTIMENTO**

Le operazioni previste nell'allegato B al decreto;

**RECUPERO**

Le operazioni previste nell'allegato C al decreto;

**STOCCAGGIO**

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di DEPOSITO PRELIMINARE di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di MESSA IN RISERVA di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C;

**DEPOSITO TEMPORANEO**

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

La classificazione dei rifiuti inoltre, a differenza di quella stabilita dal d.P.R. 915/1982, si basa esclusivamente sulla provenienza dei rifiuti e sulla loro pericolosità. I rifiuti sono

ora classificati in URBANI o SPECIALI e a loro volta in PERICOLOSI o NON PERICOLOSI, a seconda che il rifiuto sia contenuto o meno nell'allegato D al decreto, sulla base degli allegati G, H, I del d.lgs. 389/1997.

Entrando nel merito delle fasi di gestione dei rifiuti oggetto della presente circolare, si riepilogano di seguito le procedure e gli adempimenti posti a carico degli operatori.

Per i rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi prodotti e stoccati *nel luogo dove si svolgono le attività di produzione*, intendendo come luogo di produzione anche la sede legale od operativa ove vengono depositati i rifiuti derivanti dall'attività svolta dal soggetto al di fuori della propria sede (es. manutenzioni, ecc.), sono previste le seguenti casistiche:

1. **Deposito temporaneo** non è soggetto ad autorizzazione se effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotriifenili in quantità superiore a 25 ppm,

- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori,

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori,

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

2. Qualora il deposito dei rifiuti non rispetti le condizioni di cui sopra si ha uno **stoccaggio** che, a seconda della destinazione finale dei rifiuti, è definito **deposito preliminare o messa in riserva**:

- **Deposito preliminare** soggetto ad autorizzazione che, in base alla d.g.r. 64691/1995 viene rilasciata dall'amministrazione provinciale territorialmente competente. Gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 alla provincia territorialmente competente, trasmettendone copia anche alla regione e al comune ove è effettuato il deposito. L'istanza dovrà essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1 alla presente circolare.

- **Messa in riserva** soggetta ad autorizzazione provinciale solo nel caso in cui le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al d.lgs. 22/1997 non vengano effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti pericolosi, individuati ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/1997.

Gli obblighi dei produttori di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi sono:

- a) tenuta dei *registri di carico e scarico* ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 22/1997. I registri devono avere fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro e le annotazioni devono essere effettuate entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, se vengono prodotti sia rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi, possono essere tenuti indifferentemente due registri separati, oppure un unico registro per entrambi. Se si producono oli minerali usati in quantità superiore a 300 kg all'anno, deve essere

tenuto il registro degli oli previsto dall'art. 8 del d.lgs. 95/1992, qualora la produzione di rifiuti sia inferiore a 300 kg all'anno possono essere tenuti i registri dei rifiuti speciali pericolosi,

- b) *comunicazione annuale* (MUD) ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 22/1997. La comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno alla Camera di Commercio della provincia competente per territorio, ed è riferita ai rifiuti prodotti nell'anno precedente,

- c) *divieto di miscelazione* dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 9, d.lgs. 22/1997,

- d) compilazione del *formulario* di cui all'art. 15 d.lgs. 22/1997. In attesa dell'adozione del modello uniforme di formulario di identificazione, deve essere utilizzato il formulario previsto dalla d.g.r. 19477 del 18 ottobre 1996, redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore e controfirmato dal trasportatore. Il produttore ne trattiene una copia e se entro tre mesi dalla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore non riceve la quarta copia datata e firmata dal destinatario dei rifiuti, deve comunicare alla provincia la mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere il termine per la ricezione del formulario è di sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione Lombardia. Dall'adozione del modello uniforme di cui sopra i formulari devono inoltre essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o delle Camere di Commercio ed annotati sul registro IVA-acquisti.

Dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico e di comunicazione annuale sono esonerati gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume d'affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e limitatamente alla produzione di *rifiuti non pericolosi*, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti.

Le ditte attualmente in possesso dell'autorizzazione ex artt. 6 e 16 del d.P.R. 915/1982 per lo stoccaggio provvisorio e/o ammasso temporaneo di rifiuti effettuato presso il luogo di produzione degli stessi, qualora il deposito sia effettuato nel rispetto delle condizioni di cui sopra, possono chiedere lo svincolo della garanzia finanziaria all'amministrazione provinciale competente. L'amministrazione procederà allo svincolo solo dopo aver verificato che a seguito dell'attività autorizzata non sono stati arrecati danni all'ambiente.

Nell'ambito dell'attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi effettuata in *luoghi diversi da quelli di produzione*, alla regione Lombardia compete il rilascio dell'autorizzazione alla messa in riserva dei rifiuti pericolosi qualora lo stoccaggio sia effettuato in luogo diverso da quello dove avvengono le operazioni di riciclaggio e recupero degli stessi ed al deposito preliminare di rifiuti speciali. Le istanze ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 22/1997 devono essere inoltrate su carta legale al seguente indirizzo:

Regione Lombardia - Direzione tutela ambientale - Servizio rifiuti e residui recuperabili - via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano, trasmettendone copia alla provincia e al comune territorialmente competenti, e devono essere corredate dalla documentazione di cui all'allegato 2 alla presente circolare.

Relativamente all'attività di *messa in riserva* si ricorda che:

- a) la messa in riserva di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/1997, effettuata presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C al decreto e di rifiuti non pericolosi, effettuata nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31 del d.lgs. 22/1997 può essere intrapresa trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia,

- b) fino all'emanazione delle nuove norme tecniche di cui sopra, rimangono in vigore le norme esistenti (d.m. 5 settembre 1994, d.m. 16 gennaio 1995, d.i. 27 luglio 1984, d.m. 25 maggio 1989, ecc.),

- c) sono fatte salve, tutte le comunicazioni presentate per

l'attività in questione ai sensi dei decreti legge più volte reiterati e non convertiti,

d) le comunicazioni effettuate dopo 2 marzo 1997 sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto era stata ultimata.

e) coloro che alla data di emanazione delle normative tecniche citate alla precedente lettera a) svolgono attività di messa in riserva, devono inoltrare entro 30 giorni la comunicazione di cui all'art. 33 alla provincia territorialmente competente. In tal caso l'esercizio dell'attività può continuare senza attendere il decorso dei 90 giorni dalla comunicazione.

Relativamente allo stoccaggio di oli usati si segnala che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 56, comma 2-bis del d.lgs. 22/1997, così come modificato con d.lgs. 389/97, con il quale vengono disciplinate le attività di gestione degli oli usati e vengono individuati gli atti normativi incompatibili con il d.lgs. 22/1997, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/1997, ad imprese che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 3 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392.

Per il calcolo delle garanzie finanziarie relative agli stoccaggi di rifiuti speciali si applicano i parametri di cui alla d.g.r. 24447/1987, utilizzando per i rifiuti pericolosi il parametro stabilito per i rifiuti tossico/nocivi e per i rifiuti non pericolosi il parametro relativo ai rifiuti speciali:

fino a 10 mc di rifiuti speciali non pericolosi L. 2.000.000, oltre L. 200.000 per metro cubo,

fino a 10 mc di rifiuti speciali pericolosi L. 4.000.000, oltre L. 400.000 per metro cubo,

fino a 5 mc di rifiuti contenenti Cl organico >2% e/o PCB o equivalenti >1.000 ppm L. 6.000.000, oltre L. 1.200.000 per metro cubo.

Gli importi di cui sopra verranno rideterminati con successivo provvedimento regionale, nell'ambito della revisione della d.g.r. 24447/1987.

### Autorizzazioni

Le istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti, inoltrate agli enti competenti (regione, provincia e comune), devono essere corredate del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione di cui agli allegati al presente documento.

In corso di esercizio dell'impianto autorizzato, le varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/1997 dall'ente che ha rilasciato l'autorizzazione; a tal fine le istanze devono essere corredate del progetto definitivo e da tutta la documentazione tecnica necessaria ad evidenziare e descrivere le varianti.

Per varianti sostanziali si intendono gli ampliamenti dei quantitativi massimi in stoccaggio superiori al 20% di quanto autorizzato ed ampliamenti anche inferiori al 20% comportanti però la realizzazione di nuove strutture.

Qualora le varianti siano finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che non modifichino la quantità e/o le tipologie, sono autorizzate dalla provincia competente per territorio che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione Lombardia e il comune interessato; a tal fine le istanze devono essere corredate del progetto definitivo e da tutta la documentazione tecnica necessaria ad evidenziare e descrivere tali varianti.

Le istanze di autorizzazione per impianti di grandi dimensioni, con movimentazione di rifiuti superiore a 100 tonnellate giorno devono essere pubblicate per estratto, a cura del soggetto istante, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, sul foglio annunci legali della provincia ed affisse all'albo pretorio del comune ove è ubicato l'impianto, così come disposto dall'art. 8 della l.r. 94/1980.

Le relazioni e gli elaborati tecnici, anche parziali, devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.

In caso di richieste avanzate da soggetti pubblici, le domande possono essere redatte su carta intestata.

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a cinque anni e sono rinnovabili; le istanze di rinnovo, devono essere inoltrate agli enti competenti, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Ai competenti uffici regionali e provinciali è fatta salva la facoltà di richiedere agli interessati motivati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi in relazione all'istruttoria in corso.

Si precisa che solo l'istanza indirizzata all'ente a cui compete il rilascio dell'autorizzazione deve essere su carta legale.

### Norme tecniche

Approvate dal comitato tecnico, ex art. 17 l.r. 94/1980 nella seduta del 9 dicembre 1997 per la realizzazione e la gestione di impianti di stoccaggio:

1. l'accettabilità dei rifiuti presso l'impianto deve essere verificata prima della ricezione mediante acquisizione del formulario di identificazione e, ove richiesto dal presente atto, di eventuali risultanze analitiche a complemento;

2. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

- senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora,

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

3. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;

4. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;

5. la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

6. lo stoccaggio dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G al d.lgs. 389/1997 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;

7. i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

8. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;

9. i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

10. i fusti contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti;

posti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

11. i cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;

12. la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi la capacità del bacino deve essere uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi;

13. i serbatoi interrati devono essere contenuti in una vasca in cemento armato totalmente ispezionabile, o in doppia camicia con intercapedine in gas inerte;

14. i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e l'ambiente in modo da garantire il rispetto delle leggi in materia;

15. i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997;

16. i rifiuti in uscita dall'impianto costituiti da oli usati, accompagnati dal modello di cui all'allegato F al d.m. 392/1996, sostitutivo del formulario di identificazione nel territorio regionale, in applicazione della d.g.r. 19447 del 18 ottobre 1996, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero, direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

17. i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al consorzio obbligatorio batterie al piombo e rifiuti piombosi, direttamente o mediante consegna a raccoglitori autorizzati incaricati o convenzionati dallo stesso consorzio;

18. i rifiuti sanitari possono sostare presso l'impianto di stoccaggio solo per una breve sosta (massimo 48 ore) del mezzo di trasporto o per l'eventuale trasbordo su altro mezzo dello stesso trasportatore. Per tali movimentazioni è possibile redigere un unico formulario cumulativo di scarico, che deve riportare la data e l'ora del carico dei rifiuti ed al quale devono essere allegati tutti i singoli formulari. Lo smaltimento deve avvenire mediante termodistruzione presso impianti autorizzati;

19. lo stoccaggio dei rifiuti speciali contenenti policlorobifenili (PCB) deve essere effettuato nel rispetto di quanto prescritto dalla circolare ecol. 1 luglio 1982, n. 18135/ECOL, e successive modifiche ed integrazioni;

20. i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12, d.lgs. 22/1997 e dall'art. 4, l.r. 21/1994, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

21. i registri degli oli usati devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 8, d.lgs. 95/1992, dall'art. 12, d.lgs. 22/1997 e dall'art. 4, l.r. 21/1994, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto.

22. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche allo stoccaggio effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, con esclusione dei punti 1 e 18 e con le seguenti modifiche dei punti 7 e 15:

7-bis i contenitori dei rifiuti o le aree agli stessi dedicate devono essere opportunamente contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

15-bis «i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal

formulario di identificazione, devono essere consegnati a raccoglitori autorizzati o conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e/o smaltimento».

### **Allegati**

1. Elenco documentazione per istanze di competenza provinciale,

2. Elenco documentazione per istanze di competenza regionale.

— • —

### ALLEGATO 1

#### **Documentazione di rito da allegare all'istanza da inviare alla provincia territorialmente competente per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi effettuato nel luogo di produzione**

1. RELAZIONE TECNICA che contenga:

a) L'indicazione della localizzazione dello stoccaggio (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, presenza di corsi d'acqua, laghi, torrenti),

b) Una breve descrizione dei cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate nei cicli dai quali si ha la produzione di rifiuti,

c) I dati relativi ai rifiuti (denominazione - codice europeo - classificazione - stato fisico - quantitativo massimo stoccato, espresso sia in metri cubi che in tonnellate - tempi di asportazione - destinazione finale prevista),

d) La descrizione delle modalità di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto, specificando in dettaglio le caratteristiche, le capacità volumetriche e le superfici occupate,

e) La descrizione delle caratteristiche dell'area di stoccaggio, indicando in particolare le modalità di copertura, i sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e le modalità di impermeabilizzazione,

f) Elaborati grafici (planimetria ed eventuali sezioni) in scala idonea, che rappresentino le modalità e le caratteristiche di cui alle precedenti lettere d) ed e),

g) Piano di emergenza e piano di bonifica a fine esercizio;

2. CERTIFICATI COMUNALI e/o degli enti competenti, attestanti:

a) la destinazione urbanistica, a tale certificato deve essere allegato l'estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'istanza e la relativa legenda,

b1) l'assenza di vincoli l. 1497/1939, l. 431/1985, r.d.l. 3267/1923,

b2) nel caso vi sia presenza di vincoli di cui al precedente punto b1, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti,

c1) l'assenza di pozzi pubblici di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 metri dallo stoccaggio

c2) nel caso vi sia presenza pozzi pubblici di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 metri dallo stoccaggio, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti,

3. DICHIARAZIONE debitamente sottoscritta per accettazione della carica, del direttore tecnico responsabile dello stoccaggio.

— • —

## ALLEGATO 2

**Documentazione di rito da allegare all'istanza da inviare alla regione Lombardia per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi, provenienti da terzi**

## 1. RELAZIONE TECNICA che indichi:

a) la localizzazione dello stoccaggio (ubicazione, mappa, foglio, superficie occupata),

b) i dati relativi ai rifiuti (denominazione - codice europeo - classificazione - stato fisico - quantitativo massimo stoccato, espresso sia in metri cubi che in tonnellate - quantitativo movimentato giornalmente e annualmente - destinazione finale prevista),

c) le modalità di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto (specificando caratteristiche, capacità volumetriche, disposizione e superficie occupata),

d) le caratteristiche costruttive dell'area di stoccaggio, i sistemi di raccolta di eventuali sversamenti, i sistemi e le attrezzature utilizzate per la movimentazione dei rifiuti, la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e sistemi di separazione delle diverse aree di stoccaggio,

e) elaborati grafici in scala non superiore a 1:100 (planimetria, piante, prospetti, sezioni ed eventuali particolari) quotati in ogni loro parte. La planimetria dovrà essere una chiara rappresentazione delle modalità e delle caratteristiche di cui alle precedenti lettere c) e d), in particolare andranno indicate le aree di stoccaggio ed in legenda per ogni area dovranno essere indicati i rifiuti ed i quantitativi ad esse destinati,

f) piano di emergenza e piano di bonifica a fine esercizio,

g) organigramma del personale adibito alla gestione dell'attività con le relative qualifiche professionali,

h) il proprietario dell'area (in caso di affitto, allegare copia autentica del contratto);

2. RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE come da prospetto 9 della d.g.r. 2 maggio 1991, n. 8462, solo per i nuovi impianti;

3. CERTIFICATI COMUNALI e/o di altri enti competenti, attestanti:

a) la destinazione urbanistica, a tale certificato deve essere allegato l'estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'istanza e la relativa legenda,

b1) l'assenza di eventuali vincoli l. 1497/1939, l. 431/1985, r.d.l. 3267/1923,

b2) nel caso vi sia presenza di vincoli di cui al precedente punto b1, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti,

c1) l'assenza di pozzi pubblici di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 metri dallo stoccaggio,

c2) nel caso vi sia presenza pozzi pubblici di acque destinate al consumo umano in una fascia di 200 metri dallo stoccaggio, l'istante dovrà produrre le autorizzazioni ed i pareri degli enti competenti,

d) certificato di residenza,

e) certificato generale del casellario giudiziale, in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento all'ambiente,

f) certificato di vigenza rilasciato dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, attestante, tra l'altro che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanza di concordato preventivo o di amministrazione controllata né a tali procedure è stata sottoposta nel precedente quinquennio,

4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con il quale il responsabile tecnico attesta:

- che a suo carico non sono state registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento all'ambiente,

- di accettare l'incarico di responsabile tecnico.

I certificati di cui al precedente punto 3 lettera d) ed e) devono essere prodotti dal titolare in caso d'impresa individuale, da tutti i soci amministratori in caso di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari nel caso di società in accomandita semplice e da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.